

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 20° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 1996

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

|   |             |    |
|---|-------------|----|
| 2 <sup>a</sup> - Giustizia .....                              | <i>Pag.</i> | 3  |
| 3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....                          | »           | 10 |
| 4 <sup>a</sup> - Difesa .....                                 | »           | 15 |
| 5 <sup>a</sup> - Bilancio .....                               | »           | 24 |
| 7 <sup>a</sup> - Istruzione .....                             | »           | 37 |
| 8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....         | »           | 43 |
| 10 <sup>a</sup> - Industria .....                             | »           | 44 |
| 11 <sup>a</sup> - Lavoro .....                                | »           | 49 |
| 12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....                       | »           | 63 |
| 13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali ..... | »           | 68 |

**Giunte**

|                               |             |    |
|-------------------------------|-------------|----|
| Affari Comunità europee ..... | <i>Pag.</i> | 69 |
|-------------------------------|-------------|----|

**Sottocommissioni permanenti**

|   |             |    |
|---|-------------|----|
| 2 <sup>a</sup> - Giustizia - Pareri ..... | <i>Pag.</i> | 74 |
| 5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri .....  | »           | 76 |
| 11 <sup>a</sup> - Lavoro - Pareri .....   | »           | 78 |

---

|                    |             |    |
|--------------------|-------------|----|
| CONVOCAZIONI ..... | <i>Pag.</i> | 79 |
|--------------------|-------------|----|

**GIUSTIZIA (2ª)**

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 1996

**18ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
ZECCHINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 15,55.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(915) Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1996, n. 355, recante disposizioni in tema di incompatibilità dei magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara**  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, con la votazione degli emendamenti all'articolo 6.

Il presidente ZECCHINO dà notizia dell'avvenuta emissione del parere favorevole da parte della Commissione affari costituzionali.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 6.1 e 6.6 e dopo che il RELATORE ed il sottosegretario AYALA hanno espresso avviso contrario, interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore BUCCIERO.

Al chè il PRESIDENTE pone in votazione gli emendamenti soppressivi entrambi di identico contenuto. Essi sono respinti.

Attesa l'assenza dei presentatori, il PRESIDENTE dichiara decaduto l'emendamento 6.2.

IL senatore MELONI rinuncia ad illustrare l'emendamento 6.3.

I senatori CIRAMI, RUSSO e BUCCIERO illustrano i rispettivi emendamenti 6.4, 6.5, 6.7.

Il sottosegretario AYALA fa presente che il Governo ha utilizzato gran parte dei fondi stanziati per la predisposizione delle strutture logistiche: auspica la conversione in tempi quanto mai brevi del decreto in titolo, anche in ragione del fatto che non sono attualmente reperibili altri istituti di detenzione nei quali recludere i detenuti sottoposti al regime speciale (di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario).

La senatrice SCOPELLITI, evidenziato che gli emendamenti in questione differiscono per archi di tempo molto ristretti, sottolinea la gravità delle cattive condizioni igieniche nelle quali sono costretti a vivere i reclusi. Chiede al rappresentante del Governo di offrire al Parlamento dati precisi sulle condizioni generali delle carceri in Italia.

Il senatore MELONI invita tutti i colleghi ad ipotizzare quanto prima una soluzione a regime - ossia che non ricorra a soluzioni precarie come quelle in esame - ed auspica una grande attenzione sul problema da parte del Governo.

La senatrice SALVATO lamenta che il Governo non ha maturato la sufficiente volontà politica per operare effettivamente nel senso di chiudere i due istituti.

Il senatore GRECO aderisce a quanto dichiarato dalla senatrice Salvato.

Il senatore RUSSO invita il senatore Meloni a ritirare l'emendamento 6.3.

Il senatore MELONI accoglie l'invito.

I senatori MELONI, CIRAMI e RUSSO presentano l'emendamento 6.8. Al chè i presentatori dei residui emendamenti all'articolo 6, ad eccezione dell'emendamento 6.7, li ritirano.

Posto ai voti, l'emendamento 6.8 è approvato.

Il senatore BUCCIERO illustra l'emendamento 6.7.

Dopo che il RELATORE ed il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO hanno espresso avviso favorevole, al pari del senatore LUBRANO DI RICCO, intervenuto per dichiarazione di voto, l'emendamento 6.7 è posto ai voti ed approvato.

Si procede all'esame degli emendamenti aggiuntivi di un articolo.

Il senatore BUCCIERO illustra l'emendamento 6.0.6.

I senatori LUBRANO DI RICCO e FOLLIERI rinunciano ad illustrare i rispettivi emendamenti 6.0.2 e 6.0.1.

Il relatore RUSSO si esprime a favore di una formulazione unitaria delle tre proposte emendative.

Il senatore MELONI prospetta allora una riformulazione dell'emendamento 6.0.6 che è accolta dai proponenti.

Al chè sono ritirati gli emendamenti 6.0.2 e 6.0.1.

Posto ai voti, l'emendamento 6.0.6 (nuovo testo) è approvato.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 6.0.4.

Il sottosegretario AYALA esprime avviso favorevole agli emendamenti 6.0.3 e 6.0.5, di identico contenuto.

Posti congiuntamente ai voti, i due emendamenti, sono approvati.

Si procede all'esame dell'emendamento 6.0.7.

Il PRESIDENTE fa presente che la Commissione Bilancio ha espresso avviso contrario ad esso per difetto di copertura finanziaria ex articolo 81 della Costituzione.

Il senatore CARUSO ritira l'emendamento 6.0.7.

La Commissione conferisce infine mandato al senatore Russo di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame, con le modifiche accolte, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C02ª, 0001º)

Il PRESIDENTE avverte che il Comitato ristretto sul reato di abuso di ufficio è convocato per le ore 19 di oggi.

Il PRESIDENTE propone inoltre l'integrazione dell'ordine del giorno della seduta di domani la discussione del disegno di legge n. 334, relativo a «Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile».

La Commissione concorda.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che all'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, giovedì 25 luglio, sarà inserito anche, in sede deliberante, il disegno di legge n. 334.

*La seduta termina alle ore 17.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 915****Art. 6.**

*Sopprimere l'articolo.*

- 6.1** CENTARO, CALLEGARO, VALENTINO, GRECO, SCOPELLITI, BATTAGLIA, CARUSO, MILIO

*Sopprimere l'articolo.*

- 6.6** BUCCIERO, CARUSO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 6.**

Il comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, è abrogato».

- 6.2** PREIONI, GASPERINI

*Sostituire il capoverso con il seguente:*

«1-ter. L'utilizzazione per finalità di detenzione degli Istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara cessa improrogabilmente e definitivamente non oltre la data del 30 giugno 1997».

- 6.3** MELONI

*Sostituire, al capoverso, le parole: «non oltre la data del 30 giugno 1998» con le altre: «improrogabilmente il 30 giugno 1997».*

- 6.4** CIRAMI, MILIO

*Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole: «30 giugno 1998» con le altre: «31 dicembre 1997».*

**6.5**

RUSSO, FASSONE, SENESE

*Al capoverso, sostituire le parole: «gradualmente per la» con le altre: «gradualmente in relazione alla».*

**6.7**

BUCCIERO, CARUSO

*Al capoverso, sostituire le parole: «non oltre la data del 30 giugno 1998» con le altre: «improrogabilmente non oltre il 31 ottobre 1997».*

**6.8**

MELONI, CIRAMI, RUSSO

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

Il Governo riferirà con cadenza semestrale alle Camere, a partire dal 15 settembre 1996, sullo stato di attuazione del programma di costruzione e di adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti».

**6.0.6**

BUCCIERO, CARUSO, CAMPUS

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

Il Governo riferirà con cadenza semestrale alle Camere, a partire dal 31 ottobre 1996, sullo stato di attuazione del programma di costruzione e di adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario alla utilizzazione di tali stabilimenti».

**6.0.6** (Nuovo testo)

BUCCIERO, CARUSO, CAMPUS

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

Il Governo riferirà entro il 1 gennaio 1997, sullo stato di attuazione del programma di costruzione di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti».

**6.0.2**

LUBRANO DI RICCO

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

Il Governo riferirà alle Camere entro il 31 marzo 1997 sullo stato di attuazione del programma di costruzione o di adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulla disponibilità del personale necessario alla utilizzazione di tali stabilimenti».

**6.0.1**

FOLLIERI, SENESE, RUSSO

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

È istituita una Conferenza di servizio tra il Ministero dell'ambiente, il Ministero di grazia e giustizia, il Ministero dell'interno, la regione autonoma della Sardegna, la provincia di Sassari e i comuni compresi nell'area-parco, al fine di verificare lo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n.394, istitutiva del Parco Nazionale dell'Asinara e il rispetto dei tempi previsti dal presente decreto e dall'intesa di programma in materia».

**6.0.3**

RUSSO, FOLLIERI, MELONI

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

È istituita una Conferenza di servizio tra il Ministero dell'ambiente, il Ministero di grazia e giustizia, il Ministero dell'interno, la regione autonoma della Sardegna, la provincia di Sassari e i comuni compresi nell'area-parco, al fine di verificare lo stato di attuazione ed i tempi previsti dalle leggi e dall'intesa di programma stipulata in materia».

**6.0.4**

LUBRANO DI RICCO

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

È istituita una Conferenza di servizio tra il Ministero dell'ambiente, il Ministero di grazia e giustizia, il Ministero dell'interno, il Ministero dei lavori pubblici, la Regione Sardegna, la Provincia di Sassari e i comuni compresi nell'area-parco, al fine di verificare lo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, istitutiva del Parco Nazionale dell'Asinara e il rispetto dei tempi previsti dal presente decreto e dall'intesa di programma in materia».

**6.0.5**

BUCCIERO, CARUSO, CAMPUS

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

Alla cessazione dell'utilizzo, per finalità detentive, degli istituti penitenziari dell'Asinara e di Pianosa gli immobili utilizzati da detti Istituti e ristrutturati a norma dell'articolo 1 della legge 30 ottobre 1992, n. 422, entrano - previo verbale di consistenza - a far parte rispettivamente del patrimonio della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Toscana con vincolo di destinazione al Parco Nazionale dell'Asinara e del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e delle loro esclusive specifiche finalità».

**6.0.7**

CARUSO, BUCCIERO, CAMPUS

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)**

MERCLEDÌ 24 LUGLIO 1996

**8ª Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
BOCO*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE***(765) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), fatto a Roma il 17 luglio 1995**

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore CORRAO, il quale fa presente anzitutto che l'accordo del luglio 1995 rinnova ed estende fino al 31 dicembre 2001 il precedente accordo tra il Governo italiano e l'OMS, stipulato a Roma il 14 giugno 1990. In tale occasione si istituì a Roma una divisione operativa del Centro europeo per l'ambiente e la salute dell'OMS, parallelamente all'istituzione di altre due divisioni nei Paesi Bassi e in Francia. La divisione di Roma ha iniziato la sua attività nel 1992, dopo la ratifica dell'Accordo, e ha fornito una valida assistenza ai paesi europei membri dell'OMS - e in particolare agli Stati dell'Europa centro-orientale - per i problemi riguardanti l'ambiente e la salute. Inoltre, al termine di una ricerca condotta congiuntamente con la divisione dei Paesi Bassi, è stato redatto un rapporto denominato «Preoccupazione per l'Europa del futuro», che ha costituito il documento di base per la II Conferenza interministeriale europea sull'ambiente e la salute, tenutasi ad Helsinki nel 1994.

Sono state svolte dalla divisione di Roma numerose attività anche in ambito nazionale, tra le quali uno studio sulla salute e l'ambiente in Italia per conto del Ministero dell'ambiente. Peraltro il relatore fa presente che alla fine del periodo di validità del primo accordo l'OMS avrebbe dovuto trasmettere al Parlamento italiano, per il tramite del Governo, una documentazione che consentisse di valutare l'opportunità di ratificare il nuovo Accordo. Nonostante la mancanza di tale documentazione, conclude raccomandando l'approvazione del disegno di legge.

Il sottosegretario SERRI assicura che il Governo fornirà i dati sull'attività del Centro europeo dell'ambiente e la salute, con particolare riferimento alla divisione di Roma. Peraltro ritiene di dover segnalare una sproporzione tra gli alti costi di funzionamento e i costi per l'attività, che dovrà essere corretta nei prossimi anni. Il Governo ritiene comunque opportuno procedere con sollecitudine alla ratifica dell'Accordo.

Il presidente BOCO rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, non essendo pervenuto il parere della Giunta per gli affari europei.

**(820) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite relativo al trasferimento della sede da Roma a Torino del Centro interregionale delle Nazioni Unite per la ricerca in materia di criminalità e giustizia (UNICRI), firmate rispettivamente a Roma ed a Vienna il 16 maggio 1995**

(Esame)

Il relatore, senatore BRATINA, dà conto del negoziato che condusse alla firma dello scambio di lettere nel maggio 1995, per il trasferimento della sede dell'UNICRI da Roma a Torino. Nel maggio 1993, in occasione della visita ufficiale in Italia del Segretario generale dell'ONU, il ministro di grazia e giustizia Conso, propose il trasferimento del Centro da Roma a Torino, inquadrandolo nel progetto di fare di quella città un polo di formazione che comprendesse organi dell'ONU e delle agenzie specializzate. Come sede di tali uffici, è stato individuato il comprensorio denominato «*Italian Centre*» di proprietà del Comune di Torino, che ospitò l'esposizione «*Italia '61*» e successivamente è stato destinato, in parte, al Centro di formazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

L'UNICRI opera, sia pure con una diversa denominazione, dal 1968 e fu costituito con uno scambio di note tra l'Italia e l'ONU. Svolge l'attività di ricerca e di formazione nel settore della prevenzione e repressione delle attività criminali, in stretto rapporto con altri organismi delle Nazioni Unite aventi sede in Vienna. Il Centro è finanziato da un *trust fund*; cui l'Italia contribuisce per la massima parte, ed è attualmente ospitato in locali del Ministero di grazia e giustizia situati a Roma in via Giulia.

In conclusione il relatore ritiene che sia opportuno procedere con sollecitudine all'approvazione del disegno di legge.

Il senatore ANDREOTTI, senza entrare nel merito del disegno di legge, rileva che il funzionamento del Centro è pagato esclusivamente dall'Italia e che la relazione ministeriale chiarisce con eccessivo candore il vero motivo del trasferimento, che consiste nella volontà del Ministero di grazia e giustizia di «riappropriarsi dei locali di via Giulia per esigenze di spazio della Procura antimafia». Una volta scritto ciò, risulta pleonastico discutere sul cosiddetto polo di formazione; tuttavia ritiene che non vi sia ragione per opporsi alla ratifica dello scambio di lettere.

Il sottosegretario SERRI fa presente che la ragione contingente del trasferimento fu l'esigenza di locali da parte del Ministero di grazia e giustizia. Tuttavia tale necessità convinse il Governo a promuovere la concentrazione a Torino di alcuni organismi del sistema ONU, che costituiscono tendenzialmente il terzo polo europeo delle Nazioni Unite.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

**(827) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Lega degli Stati arabi, fatto a Roma il 9 agosto 1995, con scambio di note interpretative, effettuato il 21 dicembre 1995 ed il 10 gennaio 1996**

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore SERVELLO, rileva la singolare coincidenza per cui la Commissione inizia la discussione dell'Accordo in un momento di recrudescenza del terrorismo internazionale legato al fondamentalismo islamico. In particolare ricorda il tragico attentato di Long Island, che le ultime notizie attribuiscono a terroristi armati di missili terra-aria, e il sequestro di una nave su cui sono imbarcati anche cittadini italiani, effettuato stamane al largo della Somalia. L'Italia, che opera per la pace e la cooperazione internazionale, ha certamente interesse a mantenere un proficuo rapporto con il mondo arabo: è quindi opportuno ratificare l'Accordo in esame, che sostituisce l'intesa del 1960, la quale si limitava ad accordare all'Ufficio per l'Italia della Lega degli Stati arabi una speciale protezione, mentre i funzionari di tale Ufficio beneficiavano dei privilegi e delle immunità dei diplomatici solo in quanto risultavano appartenere al personale delle rappresentanze degli Stati arabi a Roma.

Tuttavia il relatore ritiene necessario compiere una riflessione sul grave pericolo costituito dal terrorismo di matrice islamica, anche alla luce di un recente articolo comparso sul quotidiano «La Repubblica» che dà notizia del vertice del terrorismo internazionale tenutosi a Teheran sotto l'egida dell'Iran. Il Governo iraniano, che gode del tacito sostegno di Libia e Siria, finanzia e sostiene in tutti i modi i terroristi palestinesi di Hamas - come ha più volte sostenuto il Governo israeliano - e i movimenti terroristici di alcuni paesi arabi.

Ricordato che i rapporti diplomatici tra Italia ed Iraq sono congelati dalla crisi del Golfo, il relatore sottolinea la necessità di esercitare pressioni politiche sugli Stati arabi per isolare e debellare le organizzazioni terroristiche. Sarebbe pertanto opportuno accompagnare l'approvazione del disegno di legge con una raccomandazione al Governo perchè si muova in tale direzione.

Il senatore GAWRONSKI invita a considerare con la massima prudenza le rivelazioni giornalistiche, poichè gli articoli di politica estera che compaiono sulla stampa italiana non sempre costituiscono una informazione obiettiva. Non si può prescindere da una serena valutazione del vertice della Lega araba svoltosi il mese scorso al Cairo, che costituisce un sostegno al processo di pace in Medio Oriente. Proprio per tali ragioni, in un momento decisivo per i negoziati di pace in corso tra

Israele ed alcuni Stati arabi, occorre apprezzare la presenza in Italia di una rappresentanza della massima organizzazione araba, che costituisce una canale privilegiato di comunicazione e di dialogo politico.

Il senatore ANDREOTTI si dichiara sconcertato per il collegamento tra il disegno di legge in esame, che riguarda esclusivamente lo *status* dell'Ufficio a Roma della Lega degli Stati arabi, e questioni di ordine generale, come il terrorismo internazionale, che con l'Accordo non hanno alcuna connessione. Nella fase politica assai delicata aperta dalle elezioni in Israele, sarebbe opportuno evitare qualsiasi giudizio generalizzato ed invece apprezzare gli spiragli positivi che si aprono. Ad esempio, nel recente vertice dei capi di Stato arabi, per la prima volta anche Gheddafi ha votato un documento che non si oppone in via di principio al negoziato tra Israele e Palestina.

Quanto poi ai giudizi espressi dal relatore sull'Iran, ricorda che l'Occidente ha già commesso un grave errore di valutazione quando, negli anni Ottanta, demonizzò l'Iran e puntò sull'Iraq come interlocutore più affidabile. È di gran lunga preferibile non demonizzare alcun paese ed usare la propria influenza per favorire il processo di pace.

In conclusione, il senatore Andreotti propone che la Commissione si limiti ad approvare il disegno di legge proposto dal Governo.

Il senatore BRATINA ricorda che il Medio Oriente ed il Mediterraneo sono le aree di principale interesse della politica estera italiana e che quasi tutti i paesi di tali regioni appartengono alla Lega degli Stati arabi. Del resto già altri paesi europei hanno riconosciuto lo *status* diplomatico alla missione della Lega araba, che non può assolutamente essere messa in relazione con il terrorismo di matrice islamica. Sarebbe anzi sbagliato anche attribuire ai Governi di alcuni paesi arabi la responsabilità per le azioni di tutti i movimenti che operano sul loro territorio. Ritiene pertanto che il giudizio su ciascuno degli Stati mediorientali debba essere articolato, distinguendo gli elementi positivi da quelli negativi che sono presenti dappertutto.

Il presidente BOCO ritiene che gli interessanti spunti emersi nel dibattito in corso possano essere approfonditi dalla Commissione in una sede più appropriata, che potrebbe essere una seduta dedicata ad un dibattito sui problemi del terrorismo internazionale.

Il sottosegretario SERRI dichiara che il Governo è disponibile a discutere in altra sede i rapporti dell'Italia con il mondo arabo, nonchè i problemi legati al terrorismo. Osserva peraltro che in questa fase prevalgono le posizioni costruttive, come ha avuto modo di verificare in una visita effettuata dalla *troika* europea in Libia per riferire i risultati del vertice europeo di Palermo, dedicato al problema del terrorismo. È un segnale positivo anche l'incontro tra Gheddafi ed Arafat, che è servito a superare alcune incomprensioni; del resto anche in altre visite da lui effettuate in Algeria e in Marocco ha riscontrato il convincimento che la Libia abbia compiuto una significativa revisione della sua posizione sul terrorismo.

Ritiene comunque opportuno che la Commissione promuova un dibattito su tali temi, nonchè sulla recentissima legge degli Stati Uniti che penalizza le imprese straniere in affari con la Libia e l'Iran, il che costituisce un ulteriore motivo di tensione con gli alleati europei e non rende certamente più semplice la situazione in Medio Oriente.

Per quanto riguarda la Somalia, fa presente che vi è una obiettiva difficoltà ad avere notizie sui fatti odierni in quanto in quel paese non esiste un Governo. È giunto il momento, a suo avviso, che l'Italia ritorni ad occuparsi, con iniziative politiche e diplomatiche, della sorte della nazione somala, verso la quale ha indubbie responsabilità storiche.

Il relatore SERVELLO fa presente che ha voluto suscitare una discussione sul tema attualissimo del terrorismo islamico, senza alcun pregiudizio per l'Accordo in esame, come ha insinuato il senatore Andreotti, che, per una sorta di deformazione professionale, è intervenuto come se rappresentasse ancora il Governo. In realtà l'emergenza terroristica non è affatto finita e perciò è necessario esercitare una pressione sugli Stati arabi perchè condannino sempre e comunque gli atti terroristici, anche quando colpiscono Israele o gli Stati Uniti.

Il senatore ANDREOTTI ribadisce che è del tutto arbitrario voler stabilire un nesso, anche esclusivamente politico, tra la ratifica dell'Accordo in esame e il problema del terrorismo: discutere contestualmente le due questioni rappresenta un segnale politico sbagliato e non serve al processo di pace. Non si può infatti colpevolizzare l'intero mondo arabo per il fenomeno terroristico e, anche per quanto riguarda l'Iran, sarebbe miope non accorgersi che in quel paese convivono due linee politiche diverse che meriterebbero giudizi più sereni ed articolati. Infine ricorda che l'Italia non è mai stato filo-araba, ma ha sempre sostenuto il processo di pace ed ha mantenuto un rapporto equilibrato anche con quei paesi che solo recentemente sono stati riabilitati, come la Siria.

Il presidente BOCO fa presente che la 6ª Commissione non ha espresso il previsto parere sul disegno di legge in esame. Ne rinvia pertanto l'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**DIFESA (4ª)**

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 1996

**10ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
GUALTIERI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE REFERENTE***(845) Conversione in legge del decreto-legge 1º luglio 1996, n. 346, concernente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente era iniziato l'esame degli ordini del giorno.

Il senatore MANCA preannuncia che la sua parte politica voterà contro l'ordine del giorno n. 1 (nuovo testo) del senatore Russo Spena, poichè con esso si impegna il Governo a porre in essere atti di vera e propria ingerenza negli affari interni di Stati stranieri.

Il senatore PELLICINI dichiara che la sua parte politica voterà contro l'ordine del giorno n. 1 (nuovo testo) che è il risultato di un accordo di mera facciata tra le forze che compongono la maggioranza, poichè Rifondazione comunista mantiene comunque la sua contrarietà alla missione italiana in Bosnia e all'impiego dei contingenti della Nato nelle operazioni di mantenimento della pace in quella regione.

Il senatore UCCHIELLI esprime voto favorevole sull'ordine del giorno n. 1 (nuovo testo) che con le modifiche apportate convince la sua parte politica.

Il senatore AGOSTINI dichiara a sua volta voto favorevole sull'ordine del giorno n. 1 (nuovo testo).

Il senatore DOLAZZA dichiara il voto contrario della Lega Nord sull'ordine del giorno n. 1 (nuovo testo).

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato i pareri favorevoli espressi dal Governo e dal relatore sull'ordine del giorno n. 1 (nuovo testo), questo, posto ai voti, è approvato.

Dopo che il Governo ha precisato di essere contrario all'ordine del giorno n. 2, questo, posto ai voti, è respinto.

Viene quindi posto ai voti e approvato l'ordine del giorno n. 3 con l'astensione del senatore Russo Spena.

Si passa all'esame degli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, di identica formulazione, volti a prevedere l'invio di obiettori di coscienza, nei territori della ex Jugoslavia che i presentatori danno per illustrati.

Il senatore MANCA, poichè non ritiene opportuno imputare soltanto al Comando militare la responsabilità di scegliere le zone in cui impiegare gli obiettori di coscienza, esprime profonda perplessità sugli emendamenti.

Il sottosegretario BRUTTI ritiene invece che occorra salvaguardare il principio dell'unità del comando. Pertanto l'individuazione delle zone in cui impiegare gli obiettori di coscienza non può che essere rimessa ai responsabili militari.

Il senatore PALOMBO esprime forti riserve sull'invio degli obiettori in zone di operazioni militari, perchè ciò non mancherà di provocare un aggravio di responsabilità per i comandi militari.

Il senatore PETRUCCI, dopo aver dichiarato di condividere le valutazioni del Governo circa l'opportunità di salvaguardare l'unità del comando, osserva che l'invio di obiettori di coscienza nei territori della ex Jugoslavia permetterà di intensificare il contributo italiano al processo di pace e di ricostruzione, con interventi di tipo completamente diverso da quelli, necessari e meritori, che attualmente sta svolgendo il contingente militare.

Il relatore LORETO chiarisce che gli emendamenti prevedono che l'attività degli obiettori di coscienza debba essere svolta senza interferire con la missione Nato e sotto la totale responsabilità degli enti presso cui gli obiettori prestano servizio. È evidente che gli obiettori svolgeranno compiti completamente diversi da quelli del contingente militare e potranno offrire un valido contributo per intensificare il processo di pace e di ricostruzione in quei territori. Ritiene in conclusione che gli emendamenti siano meritevoli di accoglimento.

Il senatore MANCA ribadisce che, pur salvaguardando l'unità di comando, occorrerebbe definire in modo più chiaro le responsabilità delle Forze armate e degli altri enti nella gestione dell'attività degli obiettori nei territori della ex Jugoslavia.

Il senatore DOLAZZA esprime a sua volta riserve sull'opportunità di inviare gli obiettori di coscienza nei territori della ex Jugoslavia, perchè

ciò determinerà inevitabilmente un aggravio delle responsabilità del comando militare italiano.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti l'emendamento 1.1, di identico contenuto agli emendamenti 1.2 e 1.3.

La Commissione approva.

Prende quindi la parola il senatore LORETO, per il quale il dibattito ha posto in evidenza l'apporto decisivo delle nostre Forze armate per la soluzione del conflitto bosniaco. L'impegno in operazioni di *peace-keeping* deve essere ormai considerato un compito ordinario del nostro strumento militare e quindi è quanto mai auspicabile che venga istituito un apposito capitolo di spesa destinato alle missioni fuori area. In conclusione auspica un'ampia convergenza delle forze politiche sul decreto-legge in esame.

Il sottosegretario BRUTTI raccomanda la rapida approvazione del decreto-legge in titolo.

Per dichiarazione di voto intervengono i senatori DE SANTIS, PALOMBO, PELLICINI, MANCA e UCCHIELLI favorevoli e RUSSO SPENNA contrario per le ragioni da lui già espresse in sede di discussione generale.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo con le modifiche proposte e a richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

**(360) LORETO ed altri. - Proroga delle disposizioni della legge 14 luglio 1993, n. 249, per la celebrazione del 50 anniversario della proclamazione della Repubblica, dell'elezione dell'Assemblea costituente e della promulgazione della Costituzione**

**(440) ELIA ed altri. - Proroga delle disposizioni della legge 14 luglio 1993, n. 249, per la celebrazione del 50 anniversario della proclamazione della Repubblica, dell'elezione dell'Assemblea costituente e della promulgazione della Costituzione**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul testo, a condizione che sia accolto l'emendamento 2.3 del senatore Morando e che ha prospettato l'opportunità di ridurre lo stanziamento a 6 miliardi. Il parere è invece contrario su tutti gli altri emendamenti.

Il senatore LORETO, relatore sul provvedimento, dopo aver dato per illustrato l'emendamento 1.0.1, in relazione al parere espresso dalla 5ª Commissione dichiara di ritirare il suddetto emendamento e l'emendamento 2.2. Nel sostenere quindi la necessità di porre in essere ogni utile sforzo per giungere ad una rapida approvazione del medesimo, ri-

tiene utile accedere alla richiesta di riduzione dell'onere complessivo da 8 a 6 miliardi, come suggerito nel parere della Commissione bilancio e a tale riguardo presenta l'emendamento 2.4, che rinuncia ad illustrare. Fa poi proprio l'emendamento 2.3 del senatore Morando e lo dà per illustrato.

Il senatore MANCA preannuncia il voto favorevole sugli emendamenti 2.4 e 2.3.

Il senatore GUBERT, nel ricordare di aver seguito in sede di Commissione bilancio l'esame del provvedimento in titolo, manifesta profonda perplessità sull'emendamento 2.3 che a suo avviso, potrebbe finire per incidere su postazioni di bilancio già impegnate.

Interviene poi il senatore AGOSTINI, il quale nel dichiarare di accettare l'emendamento del senatore Morando, ricorda che i suoi emendamenti - che ritira alla luce del parere negativo della Commissione bilancio -, si muovevano in realtà in direzione analoga a quella dell'emendamento dello stesso senatore Morando, anche se intendevano estendere la vigenza del provvedimento su un arco temporale di tre esercizi finanziari.

Il sottosegretario per la difesa BRUTTI, dichiara di concordare con le proposte formulate dal relatore.

Il PRESIDENTE pone ai voti separatamente gli emendamenti 2.4 e 2.3 che sono approvati.

Interviene quindi per dichiarazione di voto il senatore GUBERT, il quale ribadisce le perplessità già manifestate su un provvedimento che appesantisce il grave fardello della spesa pubblica; si dichiara quindi ad esso contrario.

Il senatore RUSSO SPENA annuncia invece il proprio voto favorevole, pur manifestando profonda amarezza per la sorte riservata dalla Commissione bilancio agli emendamenti del senatore Agostini e del senatore Guerzoni ed altri. Ad avviso del senatore Russo Spena, va rilevato che la Commissione bilancio dovrebbe trattare almeno con altrettanto rigore anche le spese militari, sulle quali eserciterà una severa e rigorosa vigilanza.

Il senatore MANCA, a sua volta, annuncia il voto favorevole della sua parte politica, prendendo atto con soddisfazione del positivo segnale proveniente dalla decisione di ridurre gli oneri di spesa che esso reca.

Il senatore AGOSTINI, nell'annunciare il proprio voto favorevole, desidera sottolineare il significato che l'approvazione del provvedimento reca con sè e ricorda che il prossimo ottobre a Roma saranno ufficialmente aperte le celebrazioni del 2 giugno 1946, alle quali prenderanno parte migliaia di studenti, insieme con i protagonisti di quello storico evento. Nel ribadire l'alto valore di una decisione politica che intende ri-

cordare alle giovani generazioni uno degli atti fondanti del nostro ordinamento democratico, il senatore Agostini osserva infine che di tutto il ciclo celebrativo il Parlamento potrà conoscere nel dettaglio lo svolgimento attraverso le relazioni che la Presidenza del Consiglio è chiamata a redigere.

Il senatore UCCHIELLI, nel concordare con le considerazioni svolte dal senatore Agostini, rivolge al senatore Gubert un caloroso invito a riconsiderare la sua posizione, rilevando che la spesa recata dal provvedimento si rivelerà quanto mai utile e proficua per colmare quella carenza di informazione che, specie nelle giovani generazioni, penalizza la conoscenza degli ultimi cinquant'anni della storia nazionale.

Il senatore GUBERT accoglie l'invito rivoltogli ed annuncia quindi che voterà a favore del provvedimento.

Il senatore PELLICINI, nel ringraziare il senatore Agostini, ritiene che nell'imminenza dell'apertura di una fase evolutiva del nostro ordinamento è quanto mai opportuno che la collettività nazionale, e soprattutto i giovani, possano conoscere, senza partigianerie, i fatti storici che hanno condotto alla costruzione della Repubblica italiana. La sua parte politica, consapevole che anche i conflitti interni si risolvono poi in uno strumento di unificazione nazionale, voterà a favore del provvedimento.

La Commissione, conferisce quindi al senatore Loreto mandato a riferire in senso favorevole sui disegni di legge nn. 360 e 440, di contenuto identico, con le modifiche accolte; incarica peraltro all'unanimità il Presidente di richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento in sede deliberante dei provvedimenti medesimi.

Il sottosegretario BRUTTI, nel riservarsi di far conoscere la formale decisione del Governo, annuncia sin d'ora il suo personale assenso alla proposta di trasferimento in sede deliberante.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto ministeriale per il riparto di contributi a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 26)**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: rinvio dell'emissione del parere)  
(R139 b00, C04ª, 0004º)

Il presidente GUALTIERI, nel prendere atto della richiesta di breve rinvio formulata dal senatore Petrucci, ritiene che tale intervallo potrà consentire un proficuo approfondimento su tutti gli aspetti del provvedimento in titolo.

Alle valutazioni del Presidente si associa il senatore LORETO, sollecitando il Governo a fornire al relatore e alla Commissione ogni utile elemento di conoscenza e di informazione.

L'esame del provvedimento è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C04<sup>a</sup>, 0006°)

Il presidente GUALTIERI informa la Commissione che intende porre all'ordine del giorno della prossima settimana il disegno di legge sull'istituzione della Guardia costiera, per il quale si riserva di nominare il relatore. Annuncia altresì che la prossima settimana presumibilmente la Commissione sarà chiamata ad esaminare due decreti-legge che la Camera dei deputati si accinge a licenziare.

Di ciò prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 17.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 845****Art. 1.**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai fini di intensificare il contributo italiano al processo di pace e di ricostruzione della Bosnia Erzegovina, il Ministero della difesa autorizza gli enti convenzionati ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, ad inviare nei territori della ex Jugoslavia, limitatamente alle zone di massima sicurezza individuate dal Comando militare italiano nell'ambito del territorio sottoposto alla sua responsabilità, obiettori di coscienza che ne facciano richiesta, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, nè interferenze con la missione NATO svolta dal contingente militare italiano e sotto la totale responsabilità degli enti presso cui detti obiettori prestano servizio».

**1.1**

PETRUCCI, LORETO, UCCHIELLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di intensificare il contributo italiano al processo di pace e di ricostruzione della Bosnia Erzegovina, il Ministero della difesa autorizza gli enti convenzionati ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, ad inviare nei territori della ex Jugoslavia, limitatamente alle zone di massima sicurezza individuate dal Comando militare italiano nell'ambito del territorio sottoposto alla sua responsabilità, obiettori di coscienza che ne facciano richiesta, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, nè interferenze con la missione NATO svolta dal contingente militare italiano e sotto la totale responsabilità degli enti presso cui detti obiettori prestano servizio».

**1.2**

SEMENZATO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di intensificare il contributo italiano al processo di pace e di ricostruzione della Bosnia Erzegovina, il Ministero della difesa autorizza gli enti convenzionati ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, ad inviare nei territori della ex Jugoslavia, limitatamente alle zone di massima sicurezza individuate dal Comando militare italiano nell'ambito del territorio sottoposto alla sua responsabilità, obiettori di coscienza che ne facciano richiesta, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, nè interferenze con la missione NATO svolta dal contingente militare italiano e sotto la totale responsabilità degli enti presso cui detti obiettori prestano servizio».

**1.3**

IL GOVERNO

**EMENDAMENTI AI DISEGNI DI LEGGE NN. 360 e 440****Art. 1.**

*Al comma 1 sostituire la parola: «1997» con l'altra: «1998».*

**1.1**

AGOSTINI

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Per concorrere alla realizzazione, nell'area dell'ex campo di concentramento di Fossoli sita nel territorio del comune di Carpi, del memoriale-parco al deportato per motivi politici o razziali, come previsto dalla legge 15 giugno 1984, n. 241, è autorizzata a favore della omologa Fondazione l'erogazione di un contributo di lire 3.000 milioni, in ragione di 500 milioni per l'anno 1996, 1.000 milioni per l'anno 1997 e 1.500 milioni per l'anno 1998».

**1.0.1**

GUERZONI, DEBENEDETTI, PASSIGLI, OSSICINI, BESOSTRI, LORETO, DUVA, SMURAGLIA, ALBERTINI, CÒ, CASTELLANI

**Art. 2.**

*All'emendamento 2.1 sostituire le parole: «lire 4 miliardi per l'anno 1998» con le altre: «2 miliardi per l'anno 1998».*

**2.1/1**

AGOSTINI

*Al comma 1, sostituire le parole: «in ragione di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997» con le altre: «in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 4 miliardi per l'anno 1998,».*

**2.1**

AGOSTINI

*Al comma 1, costituire le parole «lire 8 miliardi» con le altre «lire 6 miliardi».*

**2.4**

IL RELATORE

*Al comma 1 sostituire le parole da «mediante» fino a «Presidenza del Consiglio dei Ministri» con le seguenti: «utilizzando quota delle disponibilità per i disegni di legge già approvati dal Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323»; e aggiungere infine il seguente comma:*

«2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**2.3**

MORANDO, LORETO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'onere derivante dall'articolo 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per gli anni 1996-1998, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla rubrica "Presidenza del Consiglio dei Ministri"».

**2.2**

LORETO, GUERZONI, DEBENEDETTI, DUVA, SMURAGLIA, ALBERTINI, CÒ

**BILANCIO (5ª)**

MERCLEDÌ 24 LUGLIO 1996

**9ª Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
COVIELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Sales.*

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(634) Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 306, recante proroga della gestione delle opere realizzate per la ricostruzione postterremoto**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 luglio.

Il sottosegretario SALES fa presente che è in corso di predisposizione l'emendamento governativo la cui presentazione egli aveva preannunciato nella precedente seduta. L'emendamento, che viene incontro alle esigenze prospettate dai Comuni e dagli altri enti destinatari del trasferimento delle opere, attua una separazione tra la gestione ed il completamento delle opere stesse (che restano attribuiti ai Comuni e agli enti interessati) e la gestione del contenzioso, che verrà attribuita ad un commissario straordinario nominato su proposta del Presidente del consiglio. Il costo della gestione del contenzioso è stato quantificato in lire 500 miliardi, che rappresentano un costo sensibilmente inferiore alle originarie previsioni, in quanto non si è tenuto conto delle opere oggetto di indagini da parte della magistratura. Si è inoltre fatto riferimento ad una sentenza della Corte costituzionale, con la quale è stata riconosciuta la possibilità di ricorrere direttamente al giudice ordinario anche per le vertenze relative a regimi di concessione, escludendo quindi la necessità di esperire preventivamente giudizi arbitrali. Ciò consentirà di realizzare notevoli risparmi, determinando un contenimento delle pretese fatte valere dalle ditte coinvolte nel contenzioso. Precisa quindi che, per quanto riguarda la gestione ed il completamento delle opere trasferite ai Comuni e agli altri enti, questi si avvarranno dei poteri e delle procedure già

attribuiti al funzionario incaricato dal CIPE della gestione straordinaria. Fa presente infine che nell'emendamento sarà individuata altresì una soluzione al problema del personale che dovrà essere adibito all'espletamento delle necessarie procedure.

Il senatore FIGURELLI si domanda se la soluzione individuata nella proposta emendativa illustrata dal rappresentante del Governo incontri l'approvazione dei Comuni e degli enti locali interessati. Sottolinea inoltre che sarebbe opportuno fissare un termine entro il quale sia predisposta una relazione sullo stato di attuazione delle procedure previste.

Il senatore VEGAS esprime perplessità sulla scissione tra la responsabilità del completamento delle opere e la gestione del contenzioso, prospettata nell'emendamento che il Governo si accinge a presentare. Ritiene infatti che sarebbe stato preferibile individuare una figura unica alla quale riferire la titolarità di tutti gli adempimenti connessi alle opere in questione. Alla luce di tali considerazioni, sarebbe preferibile rinviare l'esame del provvedimento, onde consentire i necessari approfondimenti in una questione particolarmente delicata.

Il senatore TAROLLI evidenzia l'opportunità di una maggiore responsabilizzazione dei Comuni e degli enti locali interessati, anche nella fase della spesa concernente il completamento delle opere, sottolineando che occorrerebbe prevedere una compartecipazione finanziaria, sia pure per una quota minoritaria, degli enti interessati.

Il senatore MUNGARI sottolinea che il trasferimento delle opere ai Comuni e agli enti interessati si è già perfezionato dal punto di vista giuridico, con il conseguente trasferimento agli stessi di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti alle opere stesse. Non appare quindi condivisibile la scissione operata tra completamento e gestione delle opere da un lato, e gestione del contenzioso dall'altro, con la quale si viene a realizzare una sorta di transazione in via autoritativa per tener conto delle esigenze manifestate dai Comuni. Si associa pertanto alla richiesta di rinvio avanzata dal senatore Vegas.

Il senatore FERRANTE chiede di conoscere le motivazioni dello sfavore con cui è considerato l'istituto dell'arbitrato nell'emendamento illustrato dal rappresentante del Governo, sottolineando che esso appare invece uno strumento flessibile per la soluzione di controversie inerenti alla materia dei lavori pubblici.

Il sottosegretario SALES ribadisce che la proposta emendativa da lui precedentemente illustrata tiene conto delle esigenze manifestate dai Comuni e dagli enti locali interessati, con i quali il Governo ha avviato da tempo i necessari contatti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,45.*

**10ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
COVIELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Sales.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(844) Conversione in legge del decreto-legge 1º luglio 1996, n. 344, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Ha la parola per la replica il sottosegretario SALES, il quale sottolinea l'esigenza di una rapida conversione in legge del provvedimento in esame, che contiene disposizioni assai rilevanti per il Mezzogiorno e le aree depresse, rese necessarie per l'utilizzazione di ingenti finanziamenti. Ribadisce, in proposito, che il CIPE ha già provveduto ad effettuare una ripartizione di massima delle risorse sbloccate.

Il rappresentante del Governo sottolinea quindi che occorre riconsiderare le politiche di intervento nelle aree depresse, riguardo alle quali si manifesta l'opportunità di ripristinare fondi a carattere pluriennale, in quanto stanziamenti annuali non consentono di impostare interventi nel medio e lungo periodo. Occorre inoltre rivedere la stessa definizione delle aree depresse adottata dal nostro Paese, che non appare corrispondente alla definizione comunitaria, assai più restrittiva. Sottolinea quindi che parte delle risorse sbloccate con il provvedimento in esame è riservata al cofinanziamento di progetti definiti in sede comunitaria, allo scopo di poter utilizzare pienamente le risorse europee, e non incorrere nei ritardi che hanno in passato impedito la loro piena utilizzazione. Un'altra quota delle risorse sbloccate con il provvedimento in esame è destinata poi all'attuazione di un programma straordinario per il lavoro, in relazione al quale sono in corso incontri tra il Governo e le parti sociali per la definizione degli obiettivi strategici.

Rispondendo quindi a un quesito sollevato nel corso del dibattito, chiarisce che l'articolo 4 consente di impegnare risorse destinate ad investimenti, la cui mancata utilizzazione impoverirebbe il quadro finanziario di riferimento per l'intervento nelle aree depresse. In particolare il comma 1 dell'articolo 4 consente di utilizzare 200 miliardi di lire per l'attuazione di contratti di programma già approvati dal CIPE. Fa pre-

sente infine di aver messo a disposizione della Commissione, in risposta alla questione posta dal senatore Vegas, un elenco dei capitoli dei cui stanziamenti si prevede la conservazione in bilancio nelle varie norme del provvedimento.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e avverte che si passerà all'esame degli emendamenti.

Il senatore RIPAMONTI illustra l'emendamento 1.1, con il quale si definiscono le priorità alle quali dovranno essere destinati i finanziamenti sbloccati.

Viene quindi dato per illustrato l'emendamento 1.2.

Il senatore FIGURELLI, nell'illustrare l'emendamento 1.0.1, fa presente che esso costituisce la traduzione normativa degli indirizzi indicati nel documento conclusivo approvato dalla Commissione parlamentare per la ricostruzione del Belice. Sottolinea, in proposito, che a distanza di venticinque anni tale vicenda non si è ancora conclusa e che da uno studio comparativo effettuato dalla suddetta Commissione emerge che le risorse finanziarie destinate alla ricostruzione del Belice risultano pari a un terzo di quelle destinate alla ricostruzione delle zone del Friuli colpite da terremoto. Fa presente quindi che la quantificazione in lire 300 miliardi delle risorse necessarie per ultimare la ricostruzione corrisponde agli importi stanziati nelle leggi finanziarie per il 1995 e 1996 con queste finalità, ma purtroppo mai utilizzati. L'emendamento prevede poi l'attribuzione di importanti poteri ai Comuni ubicati nelle zone interessate, onde evitare il verificarsi di situazioni analoghe a quella sperimentata in Campania e attualmente all'esame della Commissione, con riferimento al disegno di legge n. 634. L'emendamento prevede infine la proroga dei termini per l'utilizzazione degli stanziamenti di cui alla legge n. 67 del 1988.

Vengono quindi dati per illustrati gli emendamenti 1.0.2 e 2.1.

Il senatore VEGAS illustra gli emendamenti 2.2, 4.1 e 6.2, sottolineando che la replica del rappresentante del Governo non ha fornito risposta alla questione di carattere generale da lui sollevata nel corso della precedente seduta, riguardante le numerose deroghe al principio di annualità del bilancio contenute in questo come in altri provvedimenti d'urgenza adottati dal Governo. In proposito, sottolinea che tali disposizioni determinano il trascinarsi di ingenti risorse dall'uno all'altro esercizio finanziario, provocando un aumento del fabbisogno del settore statale. Gli emendamenti da lui presentati sono finalizzati quindi alla soppressione delle norme di questo tenore contenute nel provvedimento in esame. Sottolinea infine che non sono stati forniti sufficienti chiarimenti sulla portata del comma 3 dell'articolo 4, concernente l'assetto finanziario di alcune industrie cartiere.

Il senatore MARINO fa presente che gli emendamenti 2.1 e 6.1, formalmente soppressivi, tendono a trasferire la materia trattata in altra sede.

Il senatore MORO dà per illustrato l'emendamento 4.2.

Vengono quindi dati per illustrati gli emendamenti 4.0.1 e 6.1.

Il senatore RIPAMONTI dà per illustrati gli emendamenti 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8.

Il senatore TAROLLI illustra gli emendamenti da lui presentati, relativi all'articolo 6 del decreto-legge, con i quali si viene incontro alle esigenze prospettate dai soggetti interessati all'applicazione di tale norma, danneggiati per effetto di trasfusioni o altri eventi. In particolare, si prevede la tutela della riservatezza nelle procedure per ottenere l'indennizzo e si rimuovono alcune disparità di trattamento che caratterizzano la disciplina attualmente prevista. Si intende infine estendere i benefici previsti dalla norma anche a soggetti familiari non a carico.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Sull'emendamento 1.1 il relatore VIVIANI si rimette al Governo, mentre il sottosegretario SALES si rimette alla Commissione.

Il senatore VEGAS si domanda se sussistano risorse disponibili per le nuove finalizzazioni indicate nell'emendamento.

Il sottosegretario SALES sottolinea che le finalità indicate nell'emendamento corrispondono a quelle già individuate nella delibera CIPE che ha dato attuazione alla norma.

Il senatore MORANDO dichiara il proprio voto contrario.

Il relatore VIVIANI invita il proponente al ritiro dell'emendamento.

Il senatore RIPAMONTI insiste per la votazione.

L'emendamento 1.1 è quindi posto ai voti ed è respinto.

Sull'emendamento 1.2 esprimono parere contrario il relatore VIVIANI e il sottosegretario SALES.

Posto ai voti, l'emendamento 1.2 risulta respinto.

Sull'emendamento 1.0.1 il relatore VIVIANI si rimette al Governo e il sottosegretario SALES si rimette alla Commissione.

Il senatore FERRANTE dichiara il proprio voto favorevole.

L'emendamento 1.0.1 è quindi posto congiuntamente in votazione con l'emendamento 1.0.2, di identico contenuto, ed è accolto.

Sull'emendamento 2.1 esprimono parere contrario il relatore VIVIANI e il sottosegretario SALES. Posto ai voti, esso risulta respinto.

Sull'emendamento 2.2 esprimono parere contrario il relatore VIVIANI e il sottosegretario SALES.

Il senatore MORANDO dichiara il proprio voto contrario, pur sottolineando l'esigenza che il Governo eviti il mantenimento in bilancio di stanziamenti oltre i termini previsti dalla legge di contabilità, specialmente per quanto riguarda le spese di parte corrente.

L'emendamento 2.2 è quindi posto in votazione e risulta respinto.

Il senatore VEGAS propone una nuova formulazione dell'emendamento 4.1, che non prevede più la soppressione della norma, ma semplicemente limita la sua portata ai capitoli di spesa in conto capitale.

Col parere favorevole del relatore VIVIANI e contrario del sottosegretario SALES viene quindi posta in votazione la nuova formulazione dell'emendamento 4.1, che risulta accolta.

Col parere favorevole del relatore VIVIANI e contrario del sottosegretario SALES viene quindi posto in votazione l'emendamento 4.2, che risulta respinto.

Il senatore FERRANTE fa proprio l'emendamento 4.0.1, sul quale esprime parere favorevole il Relatore e il sottosegretario SALES si rimette alla Commissione. Posto in votazione, esso risulta accolto.

Col parere contrario del Relatore e del Governo vengono quindi posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 6.1 e 6.2.

Il relatore VIVIANI, pur ritenendolo condivisibile nel merito, esprime parere contrario per carenza di copertura finanziaria sull'emendamento 6.3, sul quale esprime parere contrario anche il sottosegretario SALES.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore TAROLLI, l'emendamento 6.3 è posto ai voti ed è respinto.

Con il parere contrario del relatore e del Governo vengono quindi posti separatamente in votazione gli emendamenti 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15 e 6.16, che risultano respinti.

Il senatore TAROLLI ritira l'emendamento 6.17, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno.

Sull'emendamento 6.8 il relatore VIVIANI esprime parere favorevole, mentre il parere del sottosegretario SALES è contrario. Posto in votazione, esso risulta respinto.

Con il parere contrario del Relatore e del Governo vengono quindi posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22 e 6.23.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modificazioni testè accolte, autorizzandolo nel contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*La seduta termina alle ore 16,50.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 844****al testo del decreto-legge****Art. 1.***Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Relativamente agli interventi di potenziamento delle dotazioni infrastrutturali nelle aree depresse, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonchè agli interventi per grandi opere infrastrutturali previste dall'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si dovrà provvedere a finanziare prioritariamente interventi volti alla creazione di nuovi posti di lavoro, nonchè, a vagliare attentamente le opere infrastrutturali da realizzare verificando preventivamente ogni opera dal punto di vista della sua effettiva utilità e della compatibilità con l'ambiente».

**1.1**

RIPAMONTI, SARTO, BORTOLOTTO

*Al comma 3, sostituire la parola: «485» con l'altra: «600».***1.2**

MARINO

*Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. A valere sulle risorse derivanti dai mutui di cui all'articolo 1 l'importo di lire 300 miliardi è destinato a consentire la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata e delle connesse opere di urbanizzazione primaria nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968.

2. Le funzioni attinenti l'istruttoria e la definizione delle pratiche relative ai contributi concessi, per la ricostruzione privata nelle predette zone della Valle del Belice sulla base di norme antecedenti la data di entrata in vigore del decreto-legge 27 marzo 1987, n. 120, sono trasferite ai

comuni interessati che vi provvedono con le modalità di cui all'articolo 13-*bis* della medesima legge. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. I termini previsti per la utilizzazione degli stanziamenti di cui alla legge n. 67 del 1988 sono prorogati al 31 dicembre 1997».

**1.0.1** FIGURELLI, FERRANTE, BARRILE, CORRAO, LAURICELLA

*Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 1-*bis*.**

1. A valere sulle risorse derivanti dai mutui di cui all'articolo 1 l'importo di lire 300 miliardi è destinato a consentire la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata e delle connesse opere di urbanizzazione primaria nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968.

2. Le funzioni attinenti l'istruttoria e la definizione delle pratiche relative ai contributi concessi, per la ricostruzione privata nelle predette zone della Valle del Belice sulla base di norme antecedenti la data di entrata in vigore del decreto-legge 27 marzo 1987, n. 120, sono trasferite ai comuni interessati che vi provvedono con le modalità di cui all'articolo 13-*bis* della medesima legge. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. I termini previsti per la utilizzazione degli stanziamenti di cui alla legge n. 67 del 1988 sono prorogati al 31 dicembre 1997».

**1.0.2** D'ALÌ

**Art. 2.**

*Sopprimere l'articolo.*

**2.1** MARINO

*Sopprimere l'articolo.*

**2.2** VEGAS

**Art. 4.**

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**4.1** VEGAS

*Al comma 1, dopo le parole: «pertinenti capitoli» aggiungere le seguenti: «di spesa in conto capitale».*

**4.1** (Nuovo testo)

VEGAS

*Sopprimere il comma 3.*

**4.2**

MORO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono trasferiti alle regioni Basilicata e Campania le opere infrastrutturali e gli impianti realizzati nelle aree industriali ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. All'onere conseguente agli impegni di cui all'articolo 5, commi 4 e seguenti, del decreto-legge 8 febbraio 1955, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1955, n. 104, valutato in 10 miliardi di lire per ciascun anno del triennio 1997-1999, si fa fronte con le somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge n. 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341».

**4.0.1**

GRUOSSO, MIGNONE, PELELLA

**Art. 6.**

*Sopprimere l'articolo.*

**6.1**

MARINO

*Sopprimere i commi 1 e 3.*

**6.2**

VEGAS

*Al comma 1, al terzo periodo del secondo capoverso, sostituire le parole: «al comma 1 dell'articolo 1», con le altre: «all'articolo 1».*

**6.3**

RIPAMONTI, CARELLA

*Al comma 1, al terzo periodo del secondo capoverso, sostituire le parole: «..., al 30 per cento dell'indennizzo dovuto...», con le altre: «..., all'indennizzo dovuto...».*

**6.4**

RIPAMONTI, CARELLA

*Al comma 1, dopo il primo periodo del terzo capoverso, inserire il seguente:*

«Coloro ai quali è stato corrisposto l'assegno *una tantum* di lire 50 milioni, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 266 del 28 agosto 1995, hanno diritto all'integrazione a 150 milioni facendone espressa richiesta».

**6.5**

RIPAMONTI, CARELLA

*Al comma 1, al secondo periodo del terzo capoverso, sopprimere le parole: «a carico».*

**6.6**

RIPAMONTI, CARELLA

*Al comma 1, al punto 3), secondo periodo, sopprimere le parole: «a carico».*

**6.7**

MARINO

*Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole: «ed a decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 3».*

**6.9**

TAROLLI

*Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole: «collegata alla variazione del costo della vita» ed aggiungere le seguenti: «, ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato».*

**6.10**

TAROLLI

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire il periodo: «Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato già concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla presente legge, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria», con il seguente periodo: «L'indennizzo di cui al comma 1 e la predetta somma integrativa hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo al momento in cui, sulla base della documentazione di cui all'articolo 3, l'avente diritto risulti aver riportato la lesione».*

**6.11**

TAROLLI

*Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «di cui al comma 1», con le seguenti: «di cui ai commi precedenti».*

**6.12**

TAROLLI

*Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole: «a carico».*

**6.13**

TAROLLI

*Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole: «inabili al lavoro».*

**6.14**

TAROLLI

*Al comma 1, capoverso 6, aggiungere dopo le parole: «al coniuge», le seguenti: «o al convivente more uxorio».*

**6.15**

TAROLLI

*Sopprimere il comma 2.*

**6.16**

TAROLLI

*Al comma 3, aggiungere le seguenti parole: «Il Governo è sollecitato a presentare entro il 30 settembre 1996 un disegno di legge che regoli organicamente la materia».*

**6.17**

TAROLLI

*Al comma 4, al primo periodo del primo capoverso, sopprimere le parole: «..., tramite la USL territorialmente competente, ...».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 5 e il comma 6.*

**6.8**

RIPAMONTI, CARELLA

*Al comma 4, capoverso 1, sostituire le parole: «all'articolo 1, comma 1,» con le seguenti: «alla presente legge».*

**6.18**

TAROLLI

*Al comma 4, capoverso 1, sostituire le parole: «al Ministro della sanità, tramite la USL territorialmente competente,» con le seguenti: «al Ministero della sanità».*

**6.19**

TAROLLI

*Al comma 4, capoverso 1, sostituire le parole: «post-trasfusionali o di dieci anni» con le seguenti: «post-trasfusionale e di dieci anni».*

**6.20**

TAROLLI

*Al comma 4, capoverso 1, sostituire il seguente periodo: «La USL provvede all'istruttoria delle domande e all'acquisizione del giudizio di cui al successivo articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della sanità.» con il seguente: «Il Ministero della sanità, di concerto con le commissioni medico-ospedaliere di cui all'articolo 4, provvede a definire la domanda e ad applicare i benefici di cui all'articolo 2 entro il termine di 90 giorni dalla data di ricezione della domanda stessa».*

**6.21**

TAROLLI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Le norme contenute nel presente articolo si applicano a prescindere dalla data di presentazione della domanda di indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210».

**6.22**

TAROLLI

*Sopprimere il comma 6.*

**6.23**

TAROLLI

**ISTRUZIONE (7ª)**

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 1996

**16ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
OSSICINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Guerzoni.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(931) Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo**

**(255) DI ORIO ed altri: Norme in materia di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria e al ruolo di ricercatore**

**(980) PERA ed altri: Disciplina della docenza universitaria e del reclutamento dei ricercatori**

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore MONTICONE illustra i tre disegni di legge in titolo. Il disegno di legge n.255 è orientato in via prevalente ad affrontare l'emergenza venutasi a creare per il gran numero esistente di ricercatori e di professori associati, anche a causa della rarefazione dei concorsi effettuati, e a rendere più trasparente il giudizio di selezione dei docenti. La proposta è connotata dall'opzione per un'idoneità «aperta», ossia conferibile senza limitazione numerica, dalla definizione di tempi certi per lo svolgimento delle tornate d'idoneità, dalla chiamata dei docenti da parte delle università a seguito di concorsi di ateneo, dal conferimento in via di prima applicazione di una dotazione di 2.000 nuovi posti di ricercatore, di cui non meno del 50 per cento riservati a candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca, valutato in sede di concorso con un punteggio pari al 75 per cento di quello attribuibile ai titoli. Detta disposizione peraltro presenterebbe profili problematici non irrilevanti in ordine alla copertura finanziaria e richiederebbe un globale ripensamento del sistema di valutazione dei titoli.

Il disegno di legge governativo (n. 931) si prefigge obiettivi di più vasta portata, approntando una attenta strategia in termini di auton-

mia, collocata in un quadro normativo e statutario compiutamente definito. Sono in parte riprese le indicazioni del progetto formulato dal ministro Salvini nella scorsa legislatura, così come approvato dal Senato, ma soprattutto sono poste le premesse per il superamento dell'emergenza in atto, profilando una centralità dei concorsi di ateneo, cui accedono i titolari di un'abilitazione scientifica, prevedendo forme di mobilità dei docenti e istituendo contratti di insegnamento. Peculiare è la soppressione dei trasferimenti, che pare disposta dall'articolo 1 del disegno di legge, salvi quelli effettuati all'interno dell'ateneo previo concorso (articolo 4, comma 2). Pertanto il professore o ricercatore che voglia adire una nuova sede deve superare un concorso, secondo una previsione che dovrebbe comunque essere meglio chiarita e articolata, consentendo - a suo parere - la chiamata diretta per chiara fama. I concorsi di ateneo sono disciplinati dalle singole università con proprio regolamento, tenuto a prevedere le modalità di formazione delle commissioni, le quali comunque devono comprendere membri esterni all'ateneo individuati mediante sorteggio, nonché i criteri generali di valutazione dei titoli. A questo riguardo, forse sarebbe opportuno fornire chiarimenti ai fini della realizzazione di un equilibrato sistema scientifico nazionale, e sopprimere il sorteggio.

Disposizione di particolare rilievo è quella recata dall'articolo 4, comma 1, secondo cui i professori ordinari ed associati e i titolari dell'abilitazione scientifica possono concorrere solo per posti banditi da ateneo diverso da quello di appartenenza, dovendo poi (prevede l'articolo 3, comma 2) permanere per almeno tre anni accademici consecutivi in servizio presso l'università che ha bandito il concorso. Pur risultando condivisibile l'obiettivo di attenuare la «endogamia» accademica, dette previsioni possono gettare le premesse per alcune disparità di trattamento fra candidati, al limite potendosi prospettare una illegittimità costituzionale, e comportare uno sradicamento dello studioso da un ambiente congeniale al tipo di ricerca svolta, e ancora creare difficoltà di vita, ad esempio familiare. Per quanto riguarda l'abilitazione scientifica, essa è regolamentata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica con decreto, che determinerà l'articolazione per fascia, oltre che per settore, dell'abilitazione, disciplinerà le modalità di formazione delle commissioni (elettive, biennali e non rieleggibili) e stabilirà requisiti minimi per l'ammissione al giudizio. Questi ultimi dovrebbero essere in sede di prima applicazione particolarmente rigorosi, per evitare accessi impropri al giudizio di abilitazione, il quale, così come configurato dal disegno di legge, non è a numero chiuso o programmato. Il sistema elettivo di costituzione delle commissioni pare migliore di quello misto, oggi vigente, che non ha dato buona prova di sé; non è tuttavia chiaro quale scansione e forma di accorpamento valga per le tornate dei giudizi nell'arco del biennio. L'articolo 6 detta disposizioni in materia di posti aggiuntivi per il dottorato di ricerca, prevedendo che le università possano istituire posti ulteriori, rispetto a quelli determinati e ripartiti dal Ministero, avvalendosi anche del contributo di soggetti estranei all'amministrazione universitaria per la copertura degli oneri. È concessa inoltre la facoltà di istituire posti aggiuntivi per il dottorato non coperti da borse di studio, secondo un'innovazione certo interessante e tuttavia non priva di elementi problematici. Ma in tema di innovazioni,

quella più rilevante pare il riconoscimento alle università della possibilità di stipulare contratti di diritto privato per attività di ricerca con giovani studiosi (articolo 7) o contratti di insegnamento con titolari dell'abilitazione scientifica di durata quadriennale e rinnovabili per una sola volta (articolo 8), profilandosi in questo secondo caso una nuova figura nel panorama della docenza universitaria. Al riguardo sono tuttavia necessari chiarimenti, in quanto lo *status* di professore a contratto potrebbe in astratto protrarsi per più di otto anni, potendosi stipulare contratti per discipline e con atenei diversi. Da ultimo il disegno di legge dispone, all'articolo 9, l'abrogazione delle norme vigenti sui concorsi universitari, con una disposizione che peraltro presenta talune approssimazioni, e che comunque non dovrebbe investire il concorso per professori associati in corso, che dovrebbe procedere senza ulteriori impedimenti, secondo la normativa oggi vigente.

Il terzo disegno di legge (n. 980) detta disposizioni in materia di autonomia universitaria, qualificazione della docenza, competitività degli atenei. Il reclutamento dei docenti e dei ricercatori è demandato alla competenza delle singole università, i cui consigli di facoltà deliberano la nomina in ruolo o l'affidamento degli incarichi, chiamando presso l'ateneo, per quanto riguarda la prima e la seconda fascia, i titolari dell'idoneità, conseguita a seguito di un giudizio nazionale, avente un termine di validità pari a sei anni. La proposta è ispirata da una forte preoccupazione per il rigore scientifico della selezione, tuttavia non appare condivisibile la scelta di demandare ai soli professori ordinari il compito di esprimere i giudizi di idoneità, come invece prevede l'articolo 4, secondo una impostazione che collide con l'ordinamento vigente e che alimenterebbe una concentrazione di potere accademico, specialmente negli atenei di dimensioni più contenute. La previsione di una commissione di garanzia, innanzi alla quale ricorrere avverso le deliberazioni dei consigli di facoltà, si configura poi come riduttiva dell'autonomia universitaria. Ancora, l'articolo 11 del disegno di legge modifica radicalmente lo *status* giuridico dei ricercatori, stabilendo che i ricercatori in servizio siano collocati in un ruolo speciale ad esaurimento e che per il futuro le università affidino incarichi di ricercatore, a tempo determinato e della durata massima di quattro anni, rinnovabili per non più di tre anni non prorogabili, secondo un disegno non condivisibile in quanto richiama l'esperienza passata degli assistenti ordinari, in un contesto peraltro profondamente mutato in quanto privato della libera docenza e dello sbocco nell'insegnamento ordinario. Risultano invece interessanti, e recepibili nel disegno di legge che si voglia deliberare, le previsioni relative alla scansione temporale del reclutamento e alle incompatibilità.

Il relatore dà infine notizia del disegno di legge n. 1022, del senatore Bergonzi, non ancora assegnato alla Commissione, il quale definisce il ruolo di un docente unico distinto nelle due fasce dei professori ordinari e dei ricercatori, indicando poi i compiti e i doveri dei docenti e dettando disposizioni relative alla distribuzione degli studenti in rapporto ai docenti stessi. Il disegno di legge punta a un ampio riordinamento dello stato giuridico della docenza, presentando solo limitati aspetti strettamente inerenti alla discussione in atto circa l'accesso alla docenza.

Il relatore conclude ritenendo che debba essere assunto, come testo base, il disegno di legge d'iniziativa del ministro Berlinguer, del quale valuta positivamente la sistematicità dell'impianto e la impostazione convincente in materia di autonomia e di raccordo tra ricerca e didattica.

Si apre un breve dibattito sull'ordine dei lavori, con interventi dei senatori BRIENZA (il quale sollecita la costituzione di un Comitato ristretto), MANIS (che condivide la proposta) e BERGONZI (il quale chiede che la discussione generale si svolga nella prossima settimana, per consentire l'abbinamento e la puntuale illustrazione del disegno di legge da lui presentato e suggerisce lo svolgimento di audizioni).

Il PRESIDENTE ricorda che la costituzione di un Comitato ristretto può avvenire solo una volta conclusasi la discussione generale, che - alla luce degli orientamenti della Commissione - avrà avvio nella prossima settimana, indi rinvia il seguito dell'esame congiunto.

**(126) MANIERI ed altri: Riordino dell'Istituto nazionale di geofisica**  
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore OCCHIPINTI, il quale si sofferma in primo luogo sulle molteplici funzioni (fra l'altro nei campi della sismologia, del magnetismo terrestre e della fisica dell'atmosfera) adempiute dall'Istituto nazionale di geofisica (ING), del quale ricorda altresì brevemente le origini. Enumera poi ulteriori campi di attività dell'Istituto, che fra l'altro partecipa alla rete sismica mediterranea ed è titolare di molti contratti di ricerca con la Commissione dell'Unione europea, dai quali emerge chiaramente la sua importanza per la ricerca italiana. Nell'ultimo ventennio - prosegue - è andato stratificandosi in materia un coacervo di disposizioni legislative che hanno suscitato una varietà di problemi - ad esempio per quanto riguarda il mancato coordinamento fra ING e Servizi tecnici nazionali - e ai quali occorre porre rimedio. Passa quindi ad illustrare il contenuto del disegno di legge, segnalando in particolare che esso è ispirato alla finalità di conferire all'Istituto un nuovo modello organizzativo, coerente alla sua natura di ente pubblico autonomo di ricerca. Si sofferma poi sull'articolo 4, ove si prevede il programma triennale di attività dell'ente quale quadro di riferimento per il suo finanziamento; in attesa dell'approvazione del primo programma, per il 1996 all'Istituto si assegna un contributo di 25 miliardi a carico del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Ciò non comporta alcun maggior onere a carico dello Stato, poichè i contributi complessivamente percepiti dall'ING nell'anno precedente ammontavano a oltre 26 miliardi. Dopo aver dato brevemente conto degli articoli 5 e 6, rispettivamente dedicati agli organi dell'ING e al rapporto di lavoro del suo personale, il relatore prospetta l'opportunità di una modifica al comma 5 dell'articolo 5, indi conclude auspicando la rapida approvazione del testo, che riveste grande importanza per la vita dell'Istituto.

Il PRESIDENTE avverte che è pervenuto solo il parere della Commissione affari costituzionali e invita la Commissione a considerare la possibilità di chiedere il trasferimento alla sede deliberante, quando saranno pervenuti i prescritti pareri.

Si apre quindi il dibattito.

La senatrice PAGANO, a nome del Gruppo della Sinistra democratica-L'Ulivo, auspica la sollecita approvazione del testo, che porta a compimento il processo di riforma dell'Istituto, attribuendogli - così come è già avvenuto per altri enti di ricerca - autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, attraverso l'approvazione di appositi regolamenti. Sottolinea quindi l'importanza dell'articolo 3, che definisce puntualmente le finalità e gli ambiti di azione dell'Istituto, fra i quali meritano particolare rilievo il concorso con le università alla formazione del personale di ricerca e la sorveglianza sismica del territorio nazionale. Anche la definizione dei rapporti con i Servizi tecnici nazionali merita apprezzamento, perchè consente di superare la confusione attualmente esistente. Rilevando infine che il testo non comporta oneri finanziari aggiuntivi, la senatrice annuncia il favore del suo Gruppo per il trasferimento alla sede deliberante.

Il senatore LORENZI, dopo aver ricordato la mancata approvazione, nella scorsa legislatura, di un disegno di legge volto ad unificare gli osservatori astronomici ed astrofisici in un unico ente di ricerca nazionale, rileva che le dimensioni dell'ING, invero modeste, non sembrano giustificare nè la sua qualificazione come ente nazionale, nè un intervento legislativo dedicato esclusivamente ad esso, tanto più che nel medesimo campo operano anche altri enti. Ritiene preferibile procedere ad un generale ripensamento circa l'assetto di tutti gli enti pubblici di ricerca, affrontando il nodo fondamentale della loro problematica, che egli individua nel rapporto con l'università. Occorre inoltre porre termine ad una situazione che vede i vertici del settore favorire l'attuale frammentazione, in quanto ideale per governare senza controlli tanti piccoli feudi e costruire a partire da questi ultimi appaganti carriere universitarie. Ricordando invece quanto accade negli altri Paesi avanzati, ove fra enti di ricerca e università c'è grande osmosi e dove i primi offrono un importante contributo all'attività didattica, l'oratore prospetta l'ipotesi di assimilare l'ING ad una sorta di piccolo ateneo, aperto anche all'intervento degli studenti. Il tipo di autonomia prevista dal testo in esame, invece, potrebbe porsi in contrasto con le auspiccate linee di riordino complessivo del settore. Concludendo con un forte richiamo all'esigenza di superare storici irrigidimenti ed aprire nuove prospettive alle giovani leve della ricerca italiana, il senatore Lorenzi si riserva di esprimere successivamente l'orientamento del Gruppo Lega Nord-per la Padania indipendente sulla proposta di trasferimento alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
(R029 000, C07<sup>a</sup>, 0006<sup>o</sup>)*

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato domani, giovedì 25 luglio, alle ore 15.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,50.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 1996

**20ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

***(777) Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1996, n. 334, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata***

(Rinvio del seguito dell'esame)

La Commissione conviene sull'opportunità di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento, avviato il 18 luglio scorso.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**INDUSTRIA (10ª)**

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 1996

**13ª Seduta***Presidenza del Presidente*

CAPONI

*Interviene il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato BERSANI.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese, nella seduta del 26 giugno, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo sulle linee programmatiche del Governo nelle materie di sua competenza (R046 003, C10ª, 0001º)**

Prosegue il dibattito sulle comunicazioni in titolo.

Il senatore MICELE dichiara di condividere l'impostazione della relazione del Ministro dell'industria che pone la globalizzazione dei mercati al centro delle sfide con cui deve confrontarsi la politica industriale dei prossimi anni. Al riguardo occorre affrontare tre ordini di problemi, offrendo una prospettiva di partecipazione a tutti i soggetti coinvolti, realizzando una riforma seria e profonda delle politiche centralistiche dello Stato, rendendo, infine, sempre più stringente il rapporto fra politica industriale ed efficienza sul territorio. Tale ultima impostazione deve valere per tutto il Paese, ma soprattutto per il Mezzogiorno che sconta situazioni di arretratezza particolare. Si sofferma, quindi, sulle problematiche di quest'area domandandosi come il Mezzogiorno partecipi alla sfida posta dalla globalizzazione dei mercati: sottolinea al riguardo come in tutto il Mezzogiorno non vi sia un solo gruppo industriale quotato in borsa, il credito sia erogato a condizioni molto più onerose che nel resto del Paese, mentre il passaggio dall'intervento straordinario a quello ordinario stenta a decollare. Rilevato come l'affermarsi nelle aree meridionali di una nuova classe dirigente e la presenza di notevoli risorse da valorizzare suscita speranze per l'avvio di uno sviluppo autopropulsivo, analizza poi, in particolare, la situazione della regione Basilicata, una regione caratterizzata da notevoli risorse non sufficientemente valo-

rizzate. Ricontrato l'elevato indice di natalità e mortalità delle imprese in tale area e ricordato come l'insediamento di Melfi non abbia risolto i problemi dello sviluppo, sottolinea l'importanza a tale fine dell'affermarsi di un tessuto articolato di piccole e medie imprese. Occorre ridisegnare i criteri di intervento, puntando alla dotazione di infrastrutture adeguate, a diverse condizioni di credito nonchè, ad una riforma della pubblica amministrazione, garantendo, nel contempo, la piena utilizzazione delle risorse comunitarie. Nel sottolineare l'importanza della lotta alla criminalità per conseguire la crescita del Mezzogiorno in condizioni di reciprocità con il Nord del Paese, afferma di condividere l'impostazione del Ministro, tesa ad un ammodernamento dei sistemi di incentivazione all'industria da realizzarsi attraverso il superamento dei trasferimenti alle imprese e lo sviluppo degli automatismi, soprattutto di natura fiscale. Particolare rilevanza assumono, poi, in questo contesto la previsione di sportelli unici cui le imprese possano rivolgersi, nonchè la razionalizzazione e la semplificazione dell'impianto normativo.

Il senatore DI BENEDETTO, nell'affermare che le comunicazioni del Ministro sono costellate di buone intenzioni, sottolinea come la sua parte politica intenda sfidare il Governo sul merito delle questioni. Con riferimento al finanziamento delle imprese rileva la mancata adozione di misure per superare la crisi attualmente attraversata dalla cosiddetta «cabina di regia» per l'utilizzazione delle risorse comunitarie. Il Ministro non ha fornito indicazioni chiare circa il tipo di politica di incentivazione alle imprese, soprattutto nel Mezzogiorno, che il suo Dicastero intende realizzare, mentre un rilievo del tutto inadeguato trovano le semplificazioni fiscali cui aveva dato positivamente avvio la cosiddetta «legge Tremonti». Dopo avere sottolineato l'esigenza di un disegno organico in materia di commercio, si sofferma sulla prospettata privatizzazione dell'ENEL, i cui tempi non risultano ancora definiti in maniera chiara. Esiste in proposito il rischio di una moltiplicazione di soggetti pubblici nel settore, mentre l'Autorità per l'energia e il gas potrebbe a sua volta diventare un soggetto pubblico sovraordinato ad altri. Quanto al settore del turismo, riscontra un notevole ritardo dell'Italia rispetto ai *partners* comunitari, rilevando la necessità di un piano globale e di un'azione di coordinamento efficace, dopo la soppressione del Ministero a seguito del referendum abrogativo. Conclude affermando che il Governo è chiamato ad assumere impegni molto più precisi e concreti di quelli che emergono dalle comunicazioni del Ministro.

Il senatore TURINI, nel valutare positivamente i contenuti della relazione del Ministro, riscontra però nell'attività concreta, che si è andata realizzando già in questa prima fase di governo del Paese, indirizzi parzialmente diversi e non soddisfacenti. Dopo aver rilevato l'importanza fondamentale che per lo sviluppo economico e dell'occupazione rivestono la promozione di una maggiore flessibilità sul mercato del lavoro e l'adozione di misure per la detassazione degli utili, si sofferma sul settore del turismo. Al riguardo si è oggi in presenza di una crisi che, lungi dall'aver natura congiunturale, presenta caratteri strutturali, facendo presagire una durata superiore al quinquennio, in mancanza dell'adozione di tecnologie più avanzate. Conclude richiamando l'attenzione sulle

ampie possibilità di sviluppo economico ed occupazionale legate a tale importante settore dell'economia nazionale.

Il senatore GAMBINI rileva preliminarmente l'approccio innovativo che ha caratterizzato la comunicazione del Ministro, approccio sintetizzabile nell'interconnessione tra globalizzazione e localismo. Si sofferma poi diffusamente sulle problematiche del settore del turismo, richiamando innanzitutto l'attenzione sulle difficoltà della stagione in corso. Dopo il referendum che ha abrogato il Ministero del turismo, occorre ora conciliare la valorizzazione del ruolo delle Regioni con l'affermazione di un sistema turistico nazionale. La chiave di volta per il conseguimento di tale obiettivo è, a suo parere, da ricercare nel rinnovamento dell'ENIT - il cui bilancio è oggi per il 90 per cento devoluto a spese generali e per il personale - e nell'adozione di una legge-quadro. L'ENIT dovrebbe essere trasformato in società per azioni, assumendo i caratteri di una vera e propria agenzia italiana per il turismo, punto di riferimento per le diverse aziende di promozione turistica locale, ma anche centro di imputazione della certificazione di qualità. La garanzia della qualità offerta con criteri uniformi per l'intero territorio nazionale dovrebbe essere prestata non solo con riferimento alle imprese, ma anche con riguardo alle professioni collegate al turismo. Nel ricordare come, col venir meno della tassa di soggiorno, vi è un problema di reperimento di risorse da investire nel settore - settore che presenta un ritorno in termini di occupazione particolarmente elevato -, si sofferma sulle problematiche del mercato del lavoro. In particolare con riferimento agli accordi del luglio 1993 e al prospettato inserimento nella legislazione italiana del lavoro interinale, sottolinea come occorra individuare misure atte a coniugare la qualificazione del lavoro con la sua flessibilità. Conclude ricordando come gran parte dell'attività lavorativa svolta nel settore turistico sfugga oggi alla contrattazione collettiva.

Il senatore DE CAROLIS svolge preliminarmente alcune considerazioni positive sui contenuti della relazione del Ministro. Rilevato, poi, come la politica economica, la politica industriale e quella sociale debbano muoversi in stretta connessione, sottolinea l'esigenza di individuare un preciso referente amministrativo per le piccole e medie imprese. Le risorse destinate allo sviluppo industriale risultano attualmente insufficienti: si riferisce in particolare alla necessità di rifinanziare la «legge Sabatini» e la «legge Ossola». Si sofferma poi sul settore del commercio, rilevando come i supermercati e gli ipermercati stiano distruggendo il piccolo commercio al dettaglio. Dopo aver sollecitato interventi di incentivazione nelle aree industriali di pregio, da realizzarsi su tutto il territorio nazionale, passa a svolgere alcune considerazioni sul settore del turismo, dicendosi d'accordo su molte delle osservazioni svolte dal senatore Gambini, ma rilevando anche l'importanza delle infrastrutture. Si sofferma in particolare sul problema della variante di valico e degli ostacoli che si frappongono alla sua realizzazione, un problema che non riguarda le sole regioni Emilia-Romagna e Toscana ma che interessa l'intero Paese. Nel sottolineare che occorre affrontare con urgenza i problemi sorti a seguito dell'abrogazione del Ministero per il turismo, rileva conclusivamente la mancanza di un chiaro impegno per l'adozione di

una legge-quadro sulle fiere: fatto questo che dà luogo a difficoltà operative ed al fiorire dei campanilismi.

Il senatore ASCIUTTI si richiama al problema della variante di valico, dicendosi d'accordo con le preoccupazioni manifestate dal senatore De Carolis. Nell'esprimere apprezzamento per la relazione del Ministro, riscontra però in essa la mancanza di soluzioni adeguate all'importanza dei problemi. Quanto alla necessità di pervenire ad un miglioramento della competitività d'insieme del sistema, domanda attraverso quali strumenti e misure si intenda conseguire questo obiettivo. Se non si può che condividere lo sforzo in direzione del mercato unico europeo, occorre però prendere atto della pressione fiscale decisamente più elevata che grava sulle imprese italiane. Quanto alle problematiche connesse all'ENEL, occorre procedere alla liberalizzazione del mercato, realizzando solo a seguito di essa un'adeguata politica delle tariffe. Nel richiamare l'attenzione sui meccanismi burocratici penalizzanti che caratterizzano il sistema di incentivazione alle imprese, si sofferma poi sul problema del Mezzogiorno riscontrando la necessità di una politica rivolta a tutte le aree depresse del paese. Rilevato come l'Italia non riesca ancora ad utilizzare in maniera proficua le risorse messe a disposizione dall'Unione europea, di cui risulta contribuente netto, si sofferma infine sul problema del turismo, riscontrando l'insufficiente affermazione delle mete turistiche del nostro Paese. Nel sottolineare l'esigenza della messa in opera di un'efficace politica di coordinamento da parte del Ministero dell'industria, rileva in particolare la necessità di un raccordo fra detto Ministero e l'ICE per il superamento del ritardo che l'Italia fa registrare nei confronti degli altri Paesi che si affacciano sull'area del Mediterraneo.

Interviene quindi la senatrice FIORILLO la quale, manifestando il suo apprezzamento sulle linee programmatiche esposte dal ministro Bersani, concorda sull'opportunità di procedere ad un'ampia semplificazione amministrativa e, in particolare, condivide l'intento di trasformare i contributi in conto capitale alle imprese in crediti d'imposta. Reputa peraltro necessario richiamare l'attenzione del Ministro sulla materia del turismo e, in particolare, sulle conseguenze che in questo settore avrà il Giubileo del 2000. Si tratta di un evento che si protrarrà per un periodo di almeno 15 mesi e coinvolgerà non meno di 30-40 milioni di pellegrini, tutti potenziali turisti. Al riguardo è opportuno riprendere e dare nuovo impulso al programma di opere e di interventi già predisposto dal Governo Dini, perchè ne sia garantita la completa realizzazione in tempo utile. Questo insieme di progetti ed iniziative dovrà, a suo avviso, non concentrarsi esclusivamente sulla capitale, ma riguardare l'intero territorio nazionale, prevedendo a tal fine itinerari, che distribuiscono i flussi turistici razionalmente e predisponendo una efficace rete informativa al servizio degli operatori e dei turisti. Questo storico evento potrà così rappresentare un significativo volano per l'economia dell'intero Paese.

Il presidente CAPONI, stante l'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, rinvia il seguito del dibattito ad una successiva seduta.

*CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente CAPONI comunica che la Commissione tornerà a riunirsi domani 25 luglio, alle ore 9 per concludere l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 321, recante disposizioni urgenti per le attività produttive; resta ferma la seduta già convocata per domani alle ore 15.

*La seduta termina alle ore 17.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 1996

**20<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Montecchi.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(916) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio 1996.

Il PRESIDENTE, ricordato che nella precedente seduta si è conclusa la discussione generale, dà la parola al relatore.

Il relatore BEDIN rileva che dalla discussione è emerso un orientamento prevalente a favore della conversione in legge del provvedimento in titolo e illustra il seguente ordine del giorno, da lui già preannunciato nella seduta del 18 luglio:

«La Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato,

considerato che il rinnovo della disciplina collettiva giornalistica sottoscritta in data 16 novembre 1995, tra la Federazione italiana editori giornali (FIEG) e la Federazione nazionale della stampa (FNS) in sede di Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha, in particolare, disposto specifici incentivi per facilitare il riassorbimento della disoccupazione di settore, nonchè la possibilità per l'Istituto di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) di procedere alla copertura del disavanzo di gestione in atto al 31 dicembre 1995 del Fondo integrativo di previdenza mediante i necessari provvedimenti autorizzativi del Ministero del lavoro di intesa con gli altri Dicasteri interessati;

preso atto che il decreto legge 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito, nell'articolo 2 detta particolari disposizioni previdenziali per i giornalisti, che non intervengono compiutamente nelle materie segnalate,

raccomanda al Governo:

l'emanazione di provvedimenti che consentano:

1) il riconoscimento del beneficio contributivo previsto dal comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 318 del 1996 per ulteriori dodici mesi, qualora il contratto a termine originariamente stipulato venga trasformato a tempo indeterminato nonchè la possibilità per l'INPGI di utilizzare per la copertura degli oneri conseguenti al minore afflusso contributivo gli stanziamenti residui non utilizzati per il finanziamento del contratto di solidarietà di cui all'articolo 5, commi da 1 a 4, della legge 19 luglio 1993, n. 236;

2) la possibilità per l'INPGI di svincolare per le somme necessarie il deposito effettuato ai sensi dell'articolo 15 della legge 12 luglio 1991, n. 202, e dell'articolo 12 della legge 19 luglio 1993, n. 243, per l'anticipazione a copertura del disavanzo della gestione relativa al Fondo integrativo di previdenza per i giornalisti professionisti».

0/916/1/11<sup>a</sup>

IL RELATORE

Replica quindi agli intervenuti il sottosegretario MONTECCHI, rilevando in primo luogo, con riferimento ad una osservazione del senatore Gnutti, che l'articolo 1 del decreto-legge n. 318 non comporta uno stravolgimento della legge n. 335 del 1995, ma si limita a sanare alcune situazioni lasciate irrisolte dalla riforma previdenziale, circoscritte ad una platea circoscritta di destinatari. In proposito, il senatore Tapparo ha espresso importanti e condivisibili preoccupazioni per quanto concerne l'applicazione del comma 3 dello stesso articolo 1, richiamando opportunamente l'attenzione sulla necessità di assicurare una effettiva parità di trattamento negli interventi in favore di lavoratori posti in mobilità, specie nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili risultino particolarmente limitate. L'articolo 2 interviene in modo equilibrato su problemi assai delicati, riguardanti la situazione previdenziale e occupazionale del personale che opera nel campo dell'informazione, i cui assetti sono, com'è noto, alquanto complessi e suscettibili di continue evoluzioni e trasformazioni. In particolare, le disposizioni recate dall'articolo 2 consentono il superamento di situazioni previste in passato da una normativa stratificatasi nel tempo e attualmente non più compatibili non soltanto con le esigenze di equilibrio finanziario dell'Inpgi, ma più in generale, con i vincoli della finanza pubblica e con le iniziative di risanamento intraprese dal Governo. Le raccomandazioni contenute nell'ordine del giorno illustrato dal relatore sono comunque meritevoli di attenzione e pertanto su di esse il Governo si rimette alla Commissione.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti l'ordine del giorno 0/916/1/11<sup>a</sup>, che è approvato.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti presentati, tutti riferiti al testo del decreto-legge n. 318.

Il presidente SMURAGLIA avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.6, 1.7 e 1.5. Dichiarando quindi decaduti gli emendamenti 1.4 e 1.3, per assenza dei proponenti.

Il senatore MANZI dichiara di sottoscrivere gli emendamenti 1.1 e 1.2, che dà per illustrati, insieme agli emendamenti 1.6 e 1.7, e si sofferma sull'emendamento 1.5, precisando che con esso si intende evitare una possibile disparità di trattamento tra lavoratori collocati in mobilità.

Il relatore BEDIN, nel sottolineare il preminente interesse alla conversione in legge del provvedimento, che reca importanti disposizioni in materia previdenziale, esprime parere contrario a tutti gli emendamenti presentati.

Il sottosegretario MONTECCHI, nel pronunciarsi in senso contrario agli emendamenti presentati, sottolinea che alcuni di essi, in particolare l'emendamento 1.1, traggono la loro motivazione dall'intento di sanare specifiche situazioni di crisi aziendale e territoriale particolarmente acute. Fa presente che per tali situazioni, in particolare per la Farmoplant e per Montalto di Castro, il Governo ha intrapreso una serie di incontri con le parti sociali, al fine di individuare misure di tutela differenziate, maggiormente adeguate della semplice proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria, che, tra l'altro, comporterebbe erogazioni per aziende non più esistenti. L'avviso contrario del Governo, quindi, deriva dalla coerenza con gli indirizzi programmatici generali e da un impegno ad individuare le misure più adatte per avviare i necessari processi di riconversione nelle aree di crisi.

Il senatore DE LUCA Michele ritiene prioritario pervenire alla conversione in legge del provvedimento in titolo, considerata la rilevanza sociale delle disposizioni in esso contenute, e per tale motivo annuncia il voto contrario del gruppo Sinistra democratica-l'Ulivo sugli emendamenti presentati, anche su quelli che, come l'emendamento 1.2, riproducono precedenti iniziative emendative adottate dalla sua parte politica in occasione dell'esame di altri provvedimenti di urgenza. La decisione di voto testè illustrata trova peraltro una ulteriore motivazione nel parere contrario in ordine alla copertura finanziaria degli emendamenti stessi, espresso dalla Commissione bilancio.

Dopo che il senatore MANZI ha annunciato il suo voto a favore degli emendamenti da lui sottoscritti, il senatore DUVA, nell'associarsi alle considerazioni svolte dal relatore e dal senatore De Luca Michele, osserva che il decreto-legge in titolo viene incontro ad esigenze diffusamente avvertite, provvedendo a sanare situazioni da tempo in attesa di adeguati provvedimenti. L'esigenza di convertire sollecitamente in legge il provvedimento all'esame, pertanto, comporta un voto contrario agli emenda-

menti, anche se alcuni di essi recano contenuti indubbiamente meritevoli di considerazione.

Anche il senatore MONTAGNINO annuncia il voto contrario della sua parte politica agli emendamenti presentati, in considerazione della necessità di pervenire al più presto alla conversione in legge del provvedimento in titolo.

Il senatore BONATESTA dichiara che voterà a favore degli emendamenti presentati all'articolo 1, da lui condivisi.

Il senatore CORTELLONI annuncia che si asterrà sugli emendamenti presentati.

Posti distintamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.1 e 1.2.

Il PRESIDENTE avverte che la votazione degli emendamenti è conclusa.

Annunciano, ciascuno a nome della sua parte politica, il voto favorevole alla conversione in legge del decreto-legge n. 318 i senatori DE LUCA Michele, DUVA e MONTAGNINO.

Il senatore MANZI annuncia che voterà contro la conversione in legge del decreto-legge all'esame, pur apprezzandone in parte alcuni contenuti.

Dopo che il senatore BONATESTA ha annunciato l'astensione del Gruppo di Alleanza nazionale, il senatore CORTELLONI annuncia il voto contrario del Gruppo di Forza Italia alla conversione in legge del provvedimento in titolo, stigmatizzando il continuo ricorso alla decretazione d'urgenza per l'adozione di norme, spesso formulate in modo pressochè incomprensibile, intese prevalentemente a sanare situazioni particolari, in linea con una logica assistenzialistica che contraddice ai propositi di rigore enunciati dal Governo nel corso dell'esame di altri provvedimenti, quali, ad esempio, il decreto-legge n. 300.

La Commissione conferisce quindi a maggioranza il mandato al relatore BEDIN di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla conversione in legge del decreto-legge n. 318, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, e di richiedere l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.

**(831) Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 339, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione dei criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 luglio.

Il PRESIDENTE, ricordato che nella precedente seduta si è svolta l'illustrazione degli emendamenti presentati, tutti riferiti al testo del decreto legge, avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.2, 2.1, 2.3, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4. Dichiara quindi decaduto l'emendamento 1.1, per assenza dei proponenti e improponibile l'emendamento 3.0.1 per estraneità alla materia oggetto del provvedimento in titolo e perchè introduce in un decreto-legge norme modificative di una delega legislativa.

Il relatore MONTAGNINO esprime parere contrario sull'emendamento 1.2, conformemente al rilievo mosso dalla Commissione bilancio, pur ricordando che l'emendamento recepisce un'osservazione contenuta nel parere espresso dalla 9ª Commissione permanente.

Il sottosegretario MONTECCHI dichiara di rimettersi alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 1.2, sottolineando l'esigenza di valutare attentamente l'articolazione della rappresentanza del mondo agricolo in seno alla Commissione centrale di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Posto ai voti, l'emendamento 1.2 è respinto.

Con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo è quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 1.4.

Viene respinto quindi l'emendamento 2.2, fatto proprio dal senatore Cortelloni, dopo che su di esso hanno espresso parere contrario il relatore e la rappresentante del Governo.

Accogliendo l'invito del relatore, il senatore BEDIN ritira l'emendamento 2.3.

Contrari il relatore e la rappresentante del Governo viene quindi respinto l'emendamento 2.1, fatto proprio dal senatore Cortelloni, il quale sottoscrive anche gli emendamenti 3.3, 3.0.2 e 3.0.3.

Il RELATORE ritira quindi l'emendamento 3.1, accogliendo l'invito rivoltogli dalla rappresentante del Governo.

Viene quindi accolto l'emendamento 3.2 del relatore, sul quale il sottosegretario MONTECCHI aveva dichiarato di rimettersi alla Commissione.

Con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo sono quindi respinti, con successive votazioni, gli emendamenti 3.3, 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4, questi ultimi posti congiuntamente ai voti in quanto identici.

Rispondendo ad un'osservazione del relatore MONTAGNINO, il sottosegretario MONTECCHI fa presente che il Governo valuterà in sede di

reiterazione del provvedimento in titolo, del tutto probabile stante l'approssimarsi della interruzione estiva dei lavori parlamentari, i rilievi mossi al testo del decreto-legge nel parere espresso dalla Commissione bilancio.

Dopo che il senatore MULAS, nel prendere atto che la rappresentante del Governo ha riconosciuto la fondatezza delle motivazioni poste alla base dell'emendamento 1.2, ha dichiarato che la sua parte politica si asterrà sulla conversione in legge del provvedimento in titolo, la Commissione conferisce a maggioranza il mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla conversione in legge del decreto-legge, come modificato, e di richiedere l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private (n. 20)**

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n.335. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con condizione e raccomandazione)  
(R139 b00, C11ª, 0002ª)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 18 luglio 1996.

Il relatore BONATESTA, sottolineando la rilevanza dell'obiettivo della armonizzazione tra le diverse gestioni previdenziali di categoria fino ad oggi caratterizzate da connotazioni disarmoniche, da irrazionalità e sperequazioni, illustra uno schema di parere sostanzialmente favorevole, ma accompagnato da alcune osservazioni sulle quali chiede si pronuncino gli altri componenti della Commissione.

Il senatore MANZI osserva che i sindacati e i lavoratori del settore non hanno, a suo giudizio, tutti i torti quando giudicano la soluzione proposta dal Governo nello schema di decreto non rispondente allo spirito della legge di riforma del sistema pensionistico che indica come obiettivo quello della armonizzazione dei diversi regimi previdenziali particolari, ma prevede espressamente la salvaguardia delle normative speciali quando queste siano motivate da rilevanti peculiarità settoriali. Hanno quindi ragione a contestare il comma 3 dell'articolo 4 che dispone l'abrogazione di alcune disposizioni del Fondo in tema di pensione di invalidità, cancellando così di colpo, senza nessuna gradualità, una ragguardevole peculiarità del settore elettrico.

Il senatore DE LUCA Michele, nel dichiararsi d'accordo con il relatore sulla importanza della armonizzazione dei diversi regimi, osserva che tale obiettivo necessita tuttavia di una mediazione realizzativa che potrebbe comportare anche delle perdite per qualche settore e il cui punto di equilibrio corrisponde necessariamente ad una scelta politica.

Concorda altresì con l'indicazione di un parere favorevole condizionato alla graduazione dell'aumento dell'aliquota a carico dei datori di lavoro in modo che l'aliquota dell'assicurazione generale obbligatoria venga raggiunta soltanto il 1° gennaio 2000, con la gradualità già prevista dal Governo per i lavoratori. Osserva quindi che la richiesta dei sindacati dei lavoratori di sopprimere il Fondo non poteva trovare accoglimento in questa sede poichè la delega contenuta nella riforma previdenziale prevede soltanto il compito demandato al Governo di armonizzare i diversi regimi previdenziali di carattere settoriale e conclude infine dichiarandosi in disaccordo con il senatore Manzi, poichè ritiene che l'armonizzazione impone necessariamente di far scomparire tutte le condizioni di privilegio.

Il senatore DUVA condivide lo spirito cui il relatore ha improntato lo schema di parere, così come si dichiara d'accordo sui rilievi effettuati sia dal senatore Manzi che dal senatore De Luca. Ritiene quindi che si possa realizzare il consenso di tutta la Commissione su un parere complessivamente favorevole, ma raccomandando l'introduzione di criteri di gradualità per il raggiungimento da parte delle aziende elettriche dell'aliquota dell'assicurazione generale obbligatoria, e pronunciandosi anche a favore del pieno riconoscimento del carattere speciale del settore elettrico nell'ambito del quale il carattere rischioso e usurante di alcune attività giustifica la permanenza in vita di quelle misure particolari di cui il comma 3 dell'articolo 4 dispone invece l'abrogazione.

Il senatore MULAS si dichiara d'accordo con lo schema di parere proposto dal relatore, pur non volendo sottacere un'osservazione di carattere generale relativa ai rischi che si corrono con il procedere in maniera non coordinata a regolamentare i fondi previdenziali delle diverse categorie, potendo legittimare in tal modo anche controversie di natura costituzionale.

Il relatore BONATESTA si dichiara soddisfatto delle osservazioni formulate dagli altri componenti della Commissione e propone pertanto di esprimere un parere favorevole condizionato alla gradualità dell'aumento dell'aliquota a carico dei datori di lavoro e accompagnato dalla raccomandazione che si tenga conto, per quanto riguarda la regolamentazione delle pensioni di invalidità, delle specificità del settore elettrico.

Il PRESIDENTE mette ai voti la proposta di dare mandato al relatore di esprimere un parere secondo gli indirizzi da ultimo specificati, proposta che viene approvata all'unanimità dalla Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 916****riferiti al decreto-legge n. 318****Art. 1.**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis - L'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione, per le domande presentate, con riferimento ad esso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, anche nel caso in cui, in luogo degli accordi di programma di reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto, il Governo abbia stipulato protocolli d'intesa o di intese di programma con le regioni ovvero le parti sociali per la reindustrializzazione delle aree interessate. Alla concessione del trattamento ivi previsto provvede, con proprio decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in deroga alla normativa vigente in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può altresì concedere, anche in deroga alla normativa vigente, il trattamento straordinario di integrazione salariale, con decorrenza non successiva al 30 giugno 1996 e per la durata massima di diciotto mesi, a beneficio di unità produttive, diverse da quelle di cui al periodo precedente, ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le quali il Governo abbia stipulato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, un protocollo d'intesa o una intesa di programma sulla reindustrializzazione con le regioni ovvero le parti sociali. L'azienda richiedente deve allegare all'istanza di cassa integrazione guadagni straordinaria un progetto di lavori socialmente utili, approvato dalla competente commissione per l'impiego ovvero, anche in deroga all'articolo 1, un progetto elaborato dall'agenzia per l'impiego e gestito dall'impresa. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, i trattamenti di integrazione salariale sono prorogati per diciotto mesi, previo incarico all'agenzia per l'impiego di predisporre tempestivamente un progetto di lavori socialmente utili per i lavoratori interessati. Per i periodi successivi alla concessione del trattamento, l'erogazione di quest'ultimo è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori nel progetto di lavori socialmente utili. Sino al 30 settembre 1995 l'impresa può riservarsi, nella predetta istanza, di presentare il progetto entro lo stesso

termine del 30 settembre 1995. Per gli interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle somme previste per tale finalità dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, nonché, per ulteriori lire trenta miliardi rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996/1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale».

**1.1**

MARCHETTI, MANZI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 4, comma 21, terzo periodo, del decreto-legge 3 giugno 1996 n. 300, sostituire le parole "dodici mesi" con le altre "diciotto mesi".

*Conseguentemente nello stesso comma, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* "nonchè, per ulteriori lire trenta miliardi rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996/1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale"».

**1.2**

MARCHETTI, MANZI

*Il comma 8 è soppresso.*

**1.3**

MANFROI, GNUTTI

*Il comma 7 è soppresso.*

**1.4**

MANFROI, GNUTTI

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* «a seguito di accordi» *fino a:* «legge n. 223 del 1991» *con le parole:* «a seguito di procedura, di cui agli articoli 4 e 24 della citata legge n. 223 del 1991, iniziata in data precedente quella di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o in data successiva se a seguito di accordi sindacali stipulati prima della suddetta data».

**1.5**

MANZI

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «può essere nuovamente» fino alla fine del periodo con le parole: «la pensione di vecchiaia viene attribuita con riferimento al requisito di età determinato in base alle disposizioni legislative in vigore al 31 dicembre 1992.».*

**1.6**

MANZI

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «può essere nuovamente attribuita» fino alla fine del periodo con le parole: «la pensione di vecchiaia viene attribuita con riferimento al requisito di età determinato in base alle disposizioni legislative in vigore alla data di inizio della procedura di mobilità o di stipula dell'accordo sindacale di cui al presente comma.».*

**1.7**

MANZI

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 831****riferiti al decreto-legge n. 339****Art. 1.**

*I commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:*

«3. L'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati spettano agli uffici regionali dell'INPS.

*3-bis.* Gli uffici di cui al comma 3 formulano pareri in ordine alla determinazione annuale dei salari medi provinciali degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e in ordine ai valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame; esercitano attività consultiva nei confronti del Consiglio di vigilanza e del Consiglio d'amministrazione dell'INPS in materia di previdenza agricola».

**1.1**

MANFROI, GNUTTI

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire, ove ricorre, la parola: «tre» con la parola: «quattro».*

**1.2**

BONATESTA, MULAS, CUSIMANO, MAGNALBÒ, MINARDO

*Al comma 5, sostituire le parole: «dagli articoli 10 e 15» con le seguenti: «dall'articolo 10».*

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5.bis. I ricorsi previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sono decisi in unico grado dal Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui all'articolo 29 della legge 9 marzo 1989, n. 88».

**1.4**

MULAS

**Art. 2.**

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «apposite strutture centrali» inserire le altre: «di livello di direzione generale».*

**2.2**

D'ALÌ, FILOGRANA, CORTELLONI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il personale dello SCAU cessato dal servizio nel periodo 1° gennaio-30 settembre 1995 è iscritto ai fondi di previdenza dell'INPS e usufruisce del medesimo regime assicurativo attribuito ai dipendenti dell'Istituto».

**2.3**

BEDIN, MAGNALBÒ

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-... È istituita, quale struttura dell'INPS, una apposita Direzione centrale agricola con articolazioni provinciali. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate dall'INPS entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzando in ogni caso un'economia di spesa per il bilancio dell'Istituto».

**2.1**

D'ALÌ, FILOGRANA, CORTELLONI

**Art. 3.**

*Al comma 1 dopo le parole: «sono richiesti» inserire l'altra: «esclusivamente».*

**3.1**

IL RELATORE

*Al comma 2 dopo le parole: «pari o inferiori a 270» inserire le altre: «per anno».*

**3.2**

IL RELATORE

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-... All'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

*d-bis)* imprese, singole o associate, che svolgono lavori di sistemazione o manutenzione agraria, forestale e di verde pubblico o privato».

**3.3**

D'ALÌ, FILOGRANA, CORTELLONI

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-...**

1. All'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, la lettera c) del comma 24 è sostituita dalla seguente:

*c)* equiparazione dell'aliquota dei contributi agricoli unificati alla media di quanto corrisposto dalle aziende agricole dell'Unione europea».

**3.0.1**

D'ALÌ, FILOGRANA, CORTELLONI

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-...**

1. I termini del 1° ottobre 1994, 1° ottobre 1995 e 1° ottobre 1996 previsti ai commi 27 e 28 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono differiti, rispettivamente, al 1° ottobre 1996, al 1° ottobre 1997 e al 1° ottobre 1998».

**3.0.2**

D'ALÌ, FILOGRANA, CORTELLONI

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-...**

1. All'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-*bis*. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti che alla data del 1° luglio 1990 hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età se uomini e il quarantesimo anno di età se donne”.

2. I soggetti che alla data del 1° luglio 1990 hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età se uomini e il quarantesimo anno di età se

donne, e che si sono iscritti negli elenchi degli imprenditori agricoli a titolo principale tenuti dal soppresso Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), hanno la facoltà di rimanere iscritti a tutti gli effetti e di percepire le relative prestazioni.

3. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, deve essere interpretato nel senso che le disposizioni di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, sono estese anche ai coadiuvanti dell'imprenditore agricolo a titolo principale che, pur non essendo titolari dell'impresa, collaborino con il conduttore da almeno tre anni».

**3.0.3**

D'ALÌ, FILOGRANA, CORTELLONI

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-...**

1. All'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-*bis*. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti che alla data del 1° luglio 1990 hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età se uomini e il quarantesimo anno di età se donne”.

2. I soggetti che alla data del 1° luglio 1990 hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età se uomini e il quarantesimo anno di età se donne, e che si sono iscritti negli elenchi degli imprenditori agricoli a titolo principale tenuti dal soppresso SCAU, hanno la facoltà di rimanere iscritti a tutti gli effetti e di percepire le relative prestazioni.

3. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, deve essere interpretato nel senso che le disposizioni di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, sono estese anche ai coadiuvanti dell'imprenditore agricolo a titolo principale che, pur non essendo titolari dell'impresa, collaborino con il conduttore almeno da tre anni».

**3.0.4**

MULAS

**IGIENE E SANITÀ (12ª)**

MERCLEDÌ 24 LUGLIO 1996

**17ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
CARELLA*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.**La seduta inizia alle ore 16,15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(R048 000, C12ª, 0001°)

Il presidente CARELLA comunica che è pervenuta alla Commissione l'autorizzazione del Presidente del Senato allo svolgimento dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del programma di soppressione delle strutture manicomiali residue e di realizzazione delle strutture alternative di assistenza psichiatrica.

Il Presidente del Senato ha autorizzato la Commissione a procedere all'audizione del Ministro della sanità e gli assessori regionali, riservandosi di esaminare il programma dettagliato dell'indagine per quanto riguarda l'assenso alle ulteriori audizioni e agli eventuali sopralluoghi.

Il senatore MARTELLI sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno della Commissione dell'esame del disegno di legge n. 275, da lui presentato, in materia di aggiornamento continuo del medico e del personale sanitario.

(A007 000, C12ª, 0007°)

Il presidente CARELLA assicura che la questione verrà discussa dal prossimo Ufficio di Presidenza in sede di approvazione del calendario dei lavori.

**(251) DI ORIO ed altri. - Riforma delle professioni infermieristiche****(431) CARCARINO ed altri. - Riforma delle professioni sanitarie non mediche****(744) LAVAGNINI. - Riforma delle professioni infermieristiche**

(Questione di competenza)

Riferisce alla Commissione il presidente CARELLA il quale fa presente che i disegni di legge in titolo sono stati assegnati congiuntamente

alla Commissione igiene e sanità e alla Commissione istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport.

Nel corso dell'ultimo Ufficio di Presidenza è stata rilevata l'opportunità di sollevare una questione di competenza, in quanto appare prevalente nei tre disegni di legge in titolo l'aspetto relativo all'organizzazione e al funzionamento del sistema sanitario; oltretutto, anche dal punto di vista dell'economia dei lavori, l'assegnazione dei disegni di legge ad una sola Commissione potrebbe favorirne un più rapido esame.

Egli propone pertanto di chiedere alla Presidenza del Senato di riesaminare l'assegnazione dei suddetti disegni di legge.

La Commissione concorda.

*IN SEDE REFERENTE*

**(974) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 1996, n. 375, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309**

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore VALLETTA il quale deplora che un provvedimento qualificato come d'urgenza sia giunto ormai alla sua ventunesima reiterazione.

Nell'auspicare una rapida e definitiva conversione del decreto-legge in titolo, che darebbe soprattutto definitive certezze sul piano dei finanziamenti, si sofferma sulla controversa questione della riduzione del danno, sottolineando l'opportunità di recuperare il contatto e il controllo di quei tossicodipendenti che non sono ancora pronti a rivolgersi alle strutture di disintossicazione e di recupero. Da questo punto di vista suscita perplessità l'emendamento introdotto dalla Camera dei deputati al comma 3 dell'articolo 1, in quanto limita la possibilità degli operatori di intervenire con la terapia sostitutiva del metadone, che conserva al momento un'importanza centrale, essendo ancora in fase di verifica sperimentale protocolli terapeutici più moderni.

Nel rilevare, infine, l'importanza di un monitoraggio delle patologie collegate allo stile di vita dei tossicodipendenti -prima fra tutte la tubercolosi che presenta fenomeni di preoccupante recrudescenza - egli sottolinea il valore di una politica della lotta alle tossicodipendenze che dia priorità all'educazione e alla prevenzione, che presenta anche carattere di investimento in vista del minor danno futuro.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice DANIELE GALDI, nel ribadire le osservazioni già svolte in sede di esame della passata edizione del decreto-legge circa il ruolo centrale che ha tuttora il metadone nell'attività di riduzione del danno, fa presente come, al di là delle diverse posizioni scientifiche che si possono avere su tale farmaco, occorre che la Commissione si faccia carico di gravi esigenze come quelle manifestate dall'Istituto scientifico nazionale per la cura dei tumori di Milano, che ha rilevato il rischio di dover interrompere talune terapie antalgiche per i malati terminali, in conse-

guenza della disposizione introdotta con l'emendamento approvato dalla Camera dei deputati che limita ai soli progetti e servizi per la riduzione del danno interamente dalle unità sanitarie locali la possibilità di somministrare metadone.

Il senatore MARTELLI osserva che la preoccupazione espressa dalla senatrice Daniele Galdi non ha ragion d'essere, dal momento che la norma introdotta dal decreto-legge non incide sulla possibilità per i medici di somministrare ai malati terminali quelle terapie antalgiche - prime fra tutte gli oppiacei - che ritengano necessari.

Opportunamente invece la norma impedisce che siano i medici di base a dover gestire nei loro ambulatori la somministrazione del metadone ai tossicodipendenti, attività per la quale essi non sono assolutamente apprezzati. Piuttosto la norma è criticabile in quanto tende ad imporre per legge il metadone come unica terapia sostitutiva in un momento in cui, oltretutto, si sperimentano nuovi protocolli terapeutici, primo fra tutti il metodo UROD.

Concorda il senatore TOMASSINI il quale osserva che la mancata conversione in tre anni del decreto-legge in titolo non può certamente essere attribuita ad una generica mancanza di volontà politica del Parlamento ma, evidentemente, all'esistenza di punti controversi e di perplessità che attraversano tutti gli schieramenti.

In particolare appare criticabile il vincolo posto alla sperimentazione di metodologie terapeutiche alternative al metadone.

La senatrice BERNASCONI rileva che, proprio in nome di quella libertà terapeutica giustamente richiamata dai senatori Martelli e Tomassini nel rifiutare l'impostazione che autorizza il solo metadone quale protocollo terapeutico per la riduzione del danno, si dovrebbe altresì respingere la limitazione ai soli servizi e progetti gestiti dalle unità sanitarie locali della possibilità di somministrare tale sostanza. Bisogna infatti tener presente che numerosi medici di medicina generale partecipano a programmi di riduzione del danno, in vista di una futura attività di riabilitazione, con risultati che sono indubbiamente di grande interesse, anche per il ruolo particolare che il medico di base può giocare in questo genere di terapie grazie al suo rapporto personale e affettivo con il paziente. Naturalmente si tratta di attività a carattere assolutamente volontario, per cui non si può affermare che la limitazione introdotta dall'emendamento approvato dalla Camera dei deputati serva a tutelare quei medici di base che non intendono partecipare a queste attività riabilitative.

Concorda il senatore MIGNONE il quale osserva che per effetto dell'approvazione dell'emendamento al comma 3 dell'articolo 1, si è determinata un'improvvisa difficoltà di reperire il metadone che, va ricordato, è un prodotto inserito nella farmacopea ufficiale italiana.

In realtà, egli rileva, non si può limitare per legge la libertà del medico di decidere circa l'opportunità di somministrare farmaci riconosciuti come tali a pazienti che siano o meno tossicodipendenti. A tale proposito egli concorda con quanto affermato dalla senatrice Daniele

Galdi circa la necessità di tener conto delle preoccupazioni espresse dall'Istituto scientifico nazionale dei tumori circa la possibilità di effettuare terapie antalgiche con metadone per i malati terminali.

Il senatore TIRELLI non condivide quanto affermato dalla senatrice Bernasconi circa la non obbligatorietà della partecipazione dei medici di medicina generale alle attività di riduzione del danno; infatti, una volta che sia stabilito il principio per cui anche ad essi è consentito somministrare il metadone, nulla può impedire che i tossicodipendenti si rivolgano agli ambulatori dei medici di base nella speranza di potersi in tal modo approvvigionare, e ai medici non resterà altra alternativa che farsi carico di tali richieste con grave danno per la funzionalità della normale attività e con rischi personali non indifferenti.

A suo parere, del resto, il decreto-legge presenta vari altri punti che permangono di oscura interpretazione, come la definizione dell'alcooldipendenza collegata, o che non fanno presagire un'applicazione efficiente, come i compiti attribuiti alle prefetture in materia di programmazione e di controllo.

Il senatore LAVAGNINI ritiene che dal dibattito in corso si possano facilmente trarre auspici non favorevoli ad una rapida conversione del decreto-legge.

A suo parere, considerando che i tempi tecnici renderanno comunque impossibile la conversione del provvedimento di urgenza nei termini costituzionali, sarebbe oltremodo produttivo se il Senato modificasse il decreto-legge sopprimendo le norme tuttora controverse, che potrebbero essere riesaminate in sede di legislazione ordinaria, nonchè quelle che afferiscono a competenze ormai di carattere regionale; in tal modo si potrebbe giungere alla definizione di un testo più snello, sul quale realizzare un ampio consenso e che potrebbe, almeno alla prossima reiterazione, essere facilmente convertito in legge.

Concorda la senatrice CASTELLANI.

Il senatore CAMERINI ritiene che le difficoltà emerse in ordine al comma 3 dell'articolo 1, debbano essere superate riportando il problema alla sua vera essenza, che è quella di non frustrare importanti sperimentazioni terapeutiche come quelle che hanno determinato in talune zone del Paese una partecipazione di medici di base particolarmente motivati ai programmi di riduzione del danno, con risultati molto apprezzabili che rischiano di essere vanificati.

Il senatore DI ORIO concorda con la proposta del senatore Lavagnini.

Il senatore RONCONI ritiene che la strada proposta dal senatore Lavagnini debba essere percorsa, pur senza nascondersi le evidenti difficoltà di trovare un generale accordo anche solo su una parte del provvedimento in titolo. Egli ritiene che sarebbe comunque utile acquisire il punto di vista delle realtà operanti nel settore della lotta alle tossicodipendenze.

Il senatore DE ANNA, nel concordare con la proposta del senatore Lavagnini, ribadisce le gravi perplessità che suscita, a fronte di una continua evoluzione della sperimentazione di terapie farmacologiche della tossicodipendenza, il conferimento per legge di una posizione privilegiata alla terapia del metadone.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 17.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 1996

**18ª Seduta***Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*La seduta inizia alle ore 14,45.**IN SEDE REFERENTE***(448) UCCHIELLI ed altri. - Norme per l'accesso ai fondi agricoli****(423) UCCHIELLI. - Costituzione di un fondo di solidarietà per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica ai mezzi di trasporto ed ai loro conducenti****(654) PACE e BEVILACQUA. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica, nonché di prelievo venatorio****(724) COZZOLINO e DEMASI. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio****(1029) AVOGADRO. - Norme in materia di attività venatoria e di prelievo della fauna selvatica**

(Rinvio dell'esame congiunto)

Il presidente GIOVANELLI avverte che, stante il concomitante svolgimento di votazioni presso il Parlamento in seduta comune e la richiesta di sconvocazione pervenuta da alcuni Gruppi, l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 1996

5<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
BEDIN

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (24)**  
(R144 003, C23<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

**Schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (25)**  
(Esame ai sensi dell'articolo 144, comma 3 del Regolamento. Osservazioni e proposte alla 11<sup>a</sup> Commissione)  
(R144 003, C23<sup>a</sup>, 0002<sup>o</sup>)

Riferisce congiuntamente sui provvedimenti in titolo il relatore MANZI. Mette in luce il rilievo della disciplina proposta, atteso che fino ad oggi ben 81 mila sono stati i decessi di lavoratori per infortunio. Sottolinea altresì che i provvedimenti in questione completeranno la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 626 del 1994 e successive modifiche, il quale non ha purtroppo fino ad oggi potuto essere reso operativo.

Relativamente allo schema di decreto legislativo che si propone di recepire la direttiva 92/58/CEE in tema di prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro, il relatore ricorda che con tale atto l'Esecutivo dà attuazione ad una delega contenuta nell'ultima «legge comunitaria», per l'anno 1994, la legge n. 146 del 1994, delega la quale verrà a scadenza il 25 agosto prossimo. Il relatore, dopo aver brevemente dato conto del contenuto dell'articolato del provvedimento e dei relativi allegati, constata che esso recepisce correttamente la direttiva 92/58/CEE nel quadro dei principi di cui all'articolo 118A del Trattato CEE. Esprime l'avviso che la direttiva 92/58/CEE rechi norme largamente condivisibili, anche se le diverse esigenze di tutti i Paesi membri hanno portato a formule anche di compromesso.

Medesime considerazioni il relatore esprime circa lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 92/57/CEE che, del pari, attua una delega contenuta nella medesima «legge comunitaria» per il 1994.

Inoltre, sempre avuto riguardo alla possibilità che l'articolo 118A del Trattato CEE offre allo Stato membro di mantenere una disciplina per la tutela dell'ambiente di lavoro anche più stringente rispetto alla direttiva comunitaria di settore, il relatore Manzi fa presente come questo sia il caso dello schema in questione, il quale si limita, nel dare attuazione alla direttiva, ad introdurre soltanto le disposizioni veramente innovative della medesima. Infatti, egli osserva, la legislazione italiana si trovava già da tempo all'avanguardia rispetto alle disposizioni comunitarie.

Il medesimo schema di decreto - prosegue il relatore - non fa distinzione fra committenza pubblica e privata. Tuttavia, egli aggiunge, nelle more dell'adozione del regolamento previsto dal comma 1 dell'articolo 31 della legge n. 109 del 1994, la normativa costituisce per gli appalti pubblici un riferimento ancor più rigoroso di quello contenuto al punto 8 dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990.

Su entrambi i provvedimenti in titolo il relatore Manzi propone pertanto alla Giunta di esprimersi in senso favorevole.

Si apre il dibattito.

La senatrice SQUARCIALUPI richiama l'attenzione del relatore sull'esigenza di assicurare che le prescrizioni da attuare nei cantieri temporanei o mobili siano operanti anche con riferimento alla ripresa dell'attività nel settore delle opere pubbliche nazionali e nell'ambito dei lavori che saranno intrapresi per il Giubileo.

Il presidente BEDIN, in merito alla mancata operatività del decreto del Presidente della Repubblica n. 626 del 1994 messa in luce dal relatore, considerando che uno dei motivi è da rinvenirsi nella difficoltà di rapportarsi a dimensioni aziendali limitate, si chiede se lo stesso problema non potrebbe essere incontrato anche in sede di applicazione dei provvedimenti in esame.

Il relatore MANZI ritiene che la preoccupazione espressa dal Presidente sarà presto superata da una trattativa in corso con la Confartigianato, trattativa che prevedibilmente porterà a superare la posizione di blocco finora adottata dalla Confartigianato stessa.

La Giunta conferisce, quindi, mandato al relatore Manzi a predisporre le osservazioni e le proposte emerse dal dibattito.

*IN SEDE REFERENTE*

**(Doc. XIX, n. 1) Relazione sull'attività dell'Unione europea (anno 1995)**

(Esame e rinvio)

(R142 003, C23<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Riferisce il senatore NAVA. Richiama l'attenzione della Giunta sui grandi temi attorno ai quali si articola la relazione trasmessa dal Ministero degli affari esteri che copre l'intero anno 1995. Questo lasso di

tempo, prosegue il relatore, è stato particolarmente significativo per il nostro Paese come preparazione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea. I grandi temi di riferimento in questione, hanno riguardato la preparazione della Conferenza intergovernativa per la revisione del Trattato di Maastricht e l'inizio dell'attività del previsto «Gruppo di riflessione»; l'attuazione della strategia di pre-adesione per i Paesi associati dell'Europa centrale, Malta e Cipro, sulla base delle indicazioni del Consiglio europeo di Essen; la creazione del partenariato euromediterraneo; il rilancio del dialogo transatlantico; la lotta alla disoccupazione; il consolidamento del mercato interno e la preparazione del passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) ed, infine, il consolidamento dell'azione dell'Unione nei nuovi settori della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e della cooperazione in materia di giustizia ed affari interni (GAI).

Tutti questi aspetti - sottolinea il relatore - si sono avviati in un contesto di particolare valenza politica poichè l'Unione europea, con l'adesione di Austria, Finlandia e Svezia, è passata dal 1 gennaio 1995 da dodici a quindici Stati membri.

Il relatore Nava richiama, poi, i passaggi a suo avviso più significativi della relazione del Governo per quanto attiene al funzionamento delle istituzioni dell'Unione europea, al tema della realizzazione della cittadinanza europea, della preparazione della terza fase dell'UEM, della crescita ed occupazione. Su queste due ultime questioni -egli sottolinea - il nostro Paese ha accolto molto positivamente l'accentuazione del ruolo che la politica dell'Unione europea vuole dare al settore delle piccole e medie imprese e alle reti transeuropee, per le quali l'Italia aveva peraltro richiesto all'Unione europea un maggiore riferimento allo sviluppo di interconnessioni con l'area mediterranea.

Venendo a trattare - in particolare - delle relazioni esterne dell'Unione europea, l'oratore tiene a mettere in luce l'esigenza di sviluppare la dimensione mediterranea dell'Unione e ricorda per il nostro Paese è stato fra i protagonisti del dibattito che tale politica ha avviato all'interno dell'Unione affinchè venisse mantenuto un parallelismo tra le aperture politico-economiche e le risorse tecnico-finanziarie in favore dei Paesi dell'Europa centro-orientale (PECO) e le altre iniziative dell'Unione nei confronti della regione mediterranea. Soffermandosi su ulteriori passaggi della relazione del Governo relativi al medesimo tema delle relazioni esterne dell'Unione europea, in particolare i lavori per la creazione dell'Organizzazione mondiale del commercio, il relatore Nava ricorda, poi, alcune tappe significative del 1995 per quanto attiene alla cooperazione nel settore degli affari interni. Fra i risultati di maggior rilievo vanno segnalate nel 1995 l'adozione di due Convenzioni, l'una per il varo dell'Ufficio europeo di polizia (EUROPOL) e l'altra per la creazione del sistema di informazione doganale. Infine, per quanto riguarda l'attuazione dell'Accordo di Schengen, il relatore non può non prendere atto che l'Italia non ha ancora potuto realizzare con pienezza il proprio ingresso nell'Accordo poichè non è ancora pervenuta a dotarsi della necessaria legge sulla protezione delle persone dai dati informatizzati, in attuazione della Convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa, di tal che occorrerà in questa legislatura vigilare affinchè finalmente tale normativa sia adottata dal Parlamento.

Il presidente BEDIN propone di rinviare il dibattito sulla relazione testè svolta alla seduta già prevista per la prossima settimana.

Dopo interventi dei senatori LAURICELLA e VERTONE, favorevole il relatore NAVA, la Giunta conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(Doc. XIX-bis, n. 1) Relazione sull'attività svolta dal Consiglio d'Europa e dall'Unione dell'Europa occidentale nel 1995**

(Esame e rinvio)  
(R142 003, C23<sup>a</sup>, 0002<sup>o</sup>)

Il relatore BETTAMIO nell'illustrare il documento in titolo trasmesso dal Ministro degli affari esteri, ne intravede l'importanza, più che in relazione al contenuto, nella possibilità che esso offre di avviare una lettura politica dei rapporti tra Unione europea, Consiglio d'Europa e Unione dell'Europa occidentale (UEO), nella prospettiva dell'evoluzione della Conferenza intergovernativa sulla revisione del Trattato di Maastricht.

A tale scopo il relatore effettua una accurata ricostruzione delle origini storiche dell'UEO e del Consiglio d'Europa, per giungere alla fase odierna che vede diverse le prospettive dei due Organismi.

Infatti - egli osserva - per quanto riguarda il Consiglio d'Europa esso risente attualmente degli effetti dovuti all'ingresso, avvenuto tra il 1990 e il 1995, di nuovi Paesi che faranno salire a quaranta, con l'eventuale adesione della Croazia, il numero dei componenti. Tale passaggio si è dovuto gestire salvaguardando la valenza politica delle adesioni le quali rischiavano tuttavia di indurre una eccessiva burocratizzazione dei meccanismi di funzionamento.

Ad avviso del relatore, all'interno di quella che gli sembra essere una ricerca del Consiglio d'Europa per acquisire una nuova identità politica, tale Organizzazione dovrebbe privilegiare il suo ruolo propedeutico alla democratizzazione delle istituzioni dei nuovi Paesi dell'Europa centrale ed orientale e dell'ex Unione Sovietica. Inoltre - prosegue l'oratore - esistono settori nei quali il Consiglio d'Europa potrebbe, attesa la sua specializzazione, assumere un ruolo trainante. Tra gli altri, quello della lotta contro la droga, la tutela del diritto di autore e della produzione audiovisiva, la salvaguardia del patrimonio culturale ed artistico europeo ed infine quello della bioetica.

Venendo, quindi, agli aspetti più strettamente legati ai rapporti con l'Unione europea, il relatore Bettamio ritiene che occorra incoraggiare le posizioni del Consiglio d'Europa orientate a svolgere una azione di supporto rispetto alla questione dei diritti umani, della protezione della democrazia e della cooperazione culturale.

Per quanto riguarda l'UEO, prosegue l'oratore, è più chiara la finalizzazione ad un ruolo preciso ed è anche più evidente, anche alla luce del Trattato di Maastricht, l'esigenza di raccordo con la politica estera e di sicurezza comune (PESC) svolta dall'Unione europea. Non vi è, quindi, aggiunge l'oratore, esigenza di individuare una identità politica,

quanto piuttosto il bisogno di trovare una collocazione nell'ambito della politica di sicurezza internazionale.

Nei rapporti con l'Unione europea non sono mancati peraltro momenti dialettici e prese di posizione contrarie a che l'UEO assuma un ruolo di cerniera con la NATO. Su tale specifico aspetto, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore VERTONE, il relatore rinviene la traccia dell'azione dei Paesi neutrali che fanno parte anche dell'Unione europea.

Altro aspetto è quello del ruolo dell'UEO relativamente allo svolgimento di una politica estera e di sicurezza comune: questo rappresenta un elemento di possibile sovrapposizione con le competenze dell'Unione nell'ambito del secondo pilastro del Trattato di Maastricht. Tuttavia – prosegue il relatore – l'Assemblea dell'UEO ha approvato, il 6 dicembre 1995, alcuni indirizzi i quali preludono ad una ripresa del dialogo su questo versante.

Restano da definire alcune variabili, costituite dal ruolo che all'interno dell'UEO svolge il nucleo dei Paesi neutrali che vi partecipa in qualità di osservatori, che sono al contempo anche membri dell'Unione europea e pertanto dovranno farsi carico di definire in quale modo essi intendano rispettare anche la parte del Trattato, da essi sottoscritto nella sua totalità, attinente alla PESC. Esiste, inoltre, il problema dei Paesi dell'Europa centrale e orientale che si candidano con insistenza a far parte dell'Unione europea e della NATO e che partecipano all'UEO in qualità di *partner* associati.

Atteso che a tale fine la NATO richiede particolari caratteristiche politiche ai propri membri, che non sono ancora presenti in tali Paesi, l'UEO potrebbe essere usata come strumento di raccordo con gli stessi Paesi sui temi della politica di sicurezza: in tal senso, effettivamente, l'ultima Assemblea UEO ha manifestato di volersi dirigere.

Il senatore VERTONE, prendendo brevemente la parola, tiene a sottolineare come centrale e delicatissimo sia il problema degli effetti sulla Russia dell'atteggiamento tenuto nei confronti dei Paesi dell'Europa centro-orientale e dell'ex Unione Sovietica.

Il presidente BEDIN propone, quindi, di rinviare alla prossima seduta il dibattito sulla relazione.

Favorevole il relatore BETTAMIO, la Giunta conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

#### Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 1996

#### 5<sup>a</sup> Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite:*

**(832) Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 342, recante misure di completamento della manovra di finanza pubblica:** rinvio dell'emissione del parere;

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(775) Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1996, n. 331, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore** (Parere su testo ed emendamenti): rinvio dell'emissione del parere;

**(776) Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1996, n. 332, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale:** rinvio dell'emissione del parere;

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(820) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle nazioni Unite relativo al trasferimento della sede da Roma a Torino del Centro interregionale delle Nazioni Unite per la ricerca in materia di criminalità e giustizia (UNICRI), firmate rispettivamente a Roma ed a Vienna il 16 maggio 1995:** parere favorevole;

**(827) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Lega degli Stati arabi, fatto a Roma il 9 agosto 1995, con scambio di note interpretative, effettuato il 21 dicembre 1995 ed il 10 gennaio 1996:** parere favorevole;

alla 4<sup>a</sup> Commissione:

**(845) Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, concernente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia:** rinvio dell'emissione del parere;

alla 5<sup>a</sup> Commissione:

**(844) Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 344, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210:** parere favorevole con osservazioni;

alla 8<sup>a</sup> Commissione:

**(777) Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1996, n. 334, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata:** rinvio dell'emissione del parere;

alla 9<sup>a</sup> Commissione:

**(138) LORETO ed altri. - Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione:** rinvio dell'emissione del parere;

**(151) SPECCHIA ed altri. - Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione:** rinvio dell'emissione del parere;

**(638) AZZOLLINI e BUCCI. - Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari e di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione:** rinvio dell'emissione del parere;

alla 10<sup>a</sup> Commissione:

**(943) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 recante disposizioni urgenti per le attività produttive,** approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere;

alla 12<sup>a</sup> Commissione:

**(974) Conversione in legge decreto-legge 16 luglio 1996, n. 375, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309:** rinvio dell'emissione del parere;

alla 13<sup>a</sup> Commissione:

**(897) Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1996, n. 352, recante disciplina delle attività di recupero dei rifiuti:** rinvio dell'emissione del parere.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 24 LUGLIO 1996

**9<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

COVIELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.**La seduta inizia alle ore 14,55.*

**(360) Emendamenti al disegno di legge: LORETO ed altri: Proroga delle disposizioni della legge 14 luglio 1993, n. 249, per la celebrazione del 50 anniversario della proclamazione della Repubblica, dell'elezione dell'Assemblea Costituente e della promulgazione della Costituzione**

**(440) ELIA ed altri: Proroga delle disposizioni della legge 14 luglio 1993, n. 249, per la celebrazione del 50 anniversario della proclamazione della Repubblica, dell'elezione dell'Assemblea costituente e della promulgazione della Costituzione**  
(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti: in parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore MORANDO, osservando che si tratta di due disegni di legge abbinati, finalizzati a prorogare la celebrazione del cinquantesimo anniversario della proclamazione della Repubblica. Per quanto di competenza, si deve rilevare che essi appaiono sprovvisti di idonea copertura finanziaria, in quanto la spesa autorizzata, pari complessivamente a lire 8 miliardi, è coperta mediante l'utilizzo dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio iscritto nel fondo speciale di parte corrente. Tale fondo è stato infatti azzerato, fatte salve le quote già utilizzate dai decreti-legge all'esame del Parlamento, dal decreto-legge n. 323.

Le stesse considerazioni valgono per gli emendamenti 1.1, 1.0.1, 2.1 e 2.2, che utilizzano la medesima modalità di copertura.

È pervenuto inoltre l'emendamento 2.3 che, ove accolto, costituirebbe una corretta copertura finanziaria dei provvedimenti. Naturalmente, occorrerebbe contestualmente sopprimere la norma di copertura attualmente contenuta nei disegni di legge.

In conclusione, propone di esprimere parere di nulla osta sul testo dei disegni di legge in titolo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della

Costituzione, che sia approvato l'emendamento 2.3. Propone inoltre di raccomandare che l'autorizzazione di spesa recata dai provvedimenti sia ridotta all'importo di lire 6 miliardi, e di esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sui restanti emendamenti trasmessi.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di concordare con il relatore.

La Sottocommissione accoglie infine la proposta di parere formulata dal relatore.

**(943) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, recante disposizioni urgenti per le attività produttive,** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO ricorda che sul testo del decreto-legge la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta con osservazioni nella seduta del 23 luglio.

Pervengono ora alcuni emendamenti, tra i quali l'1.1 e l'1.2 estendono la platea dei beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 1, senza peraltro quantificare nè coprire gli oneri conseguenti.

Gli emendamenti 1.3 e 1.4 utilizzano per la copertura finanziaria accantonamenti di fondo speciale non più sussistenti a seguito del decreto-legge n. 323 del 1996.

L'emendamento 3.1 comporta una perdita di gettito per le Camere di commercio.

Infine l'emendamento 3.2 sembra comportare oneri di natura previdenziale, sulla cui entità occorrerebbe acquisire il parere del Tesoro.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di concordare con il relatore quanto alla valutazione degli emendamenti trasmessi. Fa presente inoltre che il parere del Tesoro sull'emendamento 3.2 è contrario, in quanto esso si pone in contrasto con la vigente normativa in materia previdenziale. Il parere del Tesoro è altresì contrario sugli emendamenti 6.2 e 6.3, che potrebbero determinare indirettamente effetti negativi per il bilancio dello Stato.

Il senatore VEGAS ritiene che gli emendamenti 6.2 e 6.3 non determinino problemi di copertura finanziaria.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 3.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Formula inoltre parere contrario sull'emendamento 3.2.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**LAVORO (11<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 1996

**3<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Duva, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(827) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Lega degli Stati arabi, fatto a Roma il 9 agosto 1995, con scambio di note interpretative, effettuato il 21 dicembre 1995 ed il 10 gennaio 1996: parere favorevole.**

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

*Giovedì 25 luglio 1996, ore 9*

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,  
primo comma, della Costituzione*

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal dottor Francesco De Notaris, membro del Senato durante la scorsa legislatura (*Doc. IV-ter, n. 1*).

---

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**

*Giovedì 25 luglio 1996, ore 12 e 15*

*In sede consultiva*

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 389, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale (1043).
  - Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1996, n. 390, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996 (1044).

## II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PROVEDA. - Modifiche alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, in materia di consenso nella donazione d'organo a fine di trapianto (55).
- NAPOLI Roberto ed altri. - Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (67).
- BETTONI BRANDANI ed altri. - Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (237).
- MARTELLI. - Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (274).
- SALVATO. - Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, relativo alla manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (798).

## III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo (1021).
- SEMENZATO ed altri. - Nuove norme in materia di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione (701).

*Procedure informative*

- I. Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro dell'interno sugli indirizzi programmatici del suo dicastero, rese nella seduta del 17 luglio.
- II. Dibattito sulle comunicazioni del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali sugli indirizzi programmatici in tema di pubblica amministrazione e di autonomie, rese nella seduta del 18 luglio.

*In sede referente*

## I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 1996, n. 297, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo (623).
- Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1996, n. 332, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale (776).
- Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 1996, n. 376, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (975).

## II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1996, n. 331, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore (775).

## III. Esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - VILLONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali (1076).

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Giovedì 25 luglio 1996, ore 15*

*In sede referente*

## I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SALVATO ed altri. - Abolizione della pena dell'ergastolo (211).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LUBRANO DI RICCO. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso di ufficio (508).
- SILIQUINI ed altri. - Ridefinizione del reato di abuso di ufficio (740).
- SCOPELLITI e PELLEGRINO. - Norme in materia di abuso di ufficio (741).
- SENESE ed altri. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso di ufficio (826).
- BUCCIERO ed altri. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio (910).
- CALLEGARO e CENTARO. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale sull'abuso d'ufficio (934).
- GASPERINI. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso di ufficio (981).

## III. Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente (954).

- VALENTINO ed altri. - Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati (717).
- RUSSO ed altri. - Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati (808).
- BUCCIERO. - Modifica dell'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore in tema di nomina dei sostituti (485).

*In sede consultiva*

Esame del disegno di legge:

- UCCHIELLI ed altri. - Norme per l'accesso ai fondi agricoli (448).

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- PALUMBO ed altri. - Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile (334).

---

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Giovedì 25 luglio 1996, ore 9*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 306, recante proroga della gestione delle opere realizzate per la ricostruzione post-terremoto (634).

*In sede consultiva*

Esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 342, recante misure di completamento della manovra di finanza pubblica (832).
-

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Giovedì 25 luglio 1996, ore 15,30*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo (931).
- DI ORIO ed altri. - Norme in materia di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria e al ruolo di ricercatore (255).
- PERA ed altri. - Disciplina della docenza universitaria e del reclutamento dei ricercatori (980).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MANIERI ed altri. - Riordino dell'Istituto nazionale di geofisica (126).

III. Esame dei disegni di legge:

- PASSIGLI. - Disposizioni in materia di immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (366).
- PASSIGLI. - Norme per la tutela delle «città d'arte» (367).
- BISCARDI ed altri. - Celebrazione del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799 (550).
- BUCCIARELLI ed altri. - Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali (806).

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Giovedì 25 luglio 1996, ore 15*

*Procedure informative*

Comunicazioni del Ministro dei lavori pubblici sugli indirizzi del suo dicastero.

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1996, n. 334, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e

sonore, autorizzate in ambito locale, nonchè per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata (777).

---

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Giovedì 25 luglio 1996, ore 15,30*

*In sede referente*

I. Esame del disegno di legge:

- FUSILLO ed altri. - Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (1019).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LORETO ed altri. - Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (138).

- SPECCHIA ed altri. - Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (151).

- AZZOLLINI e BUCCI. - Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari e di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (638).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1996, n. 353, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996 (898).

---

## **INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Giovedì 25 luglio 1996, ore 9 e 15*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, recante disposizioni urgenti per le attività produttive (943) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

*Procedure informative*

Audizione, ai fini dell'espressione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, dei designati a Presidente ed a membri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

---

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Giovedì 25 luglio 1996, ore 15*

*In sede consultiva su atti del Governo*

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti documenti:
- Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 23, lettera *b*), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di trattamenti pensionistici, erogati dalle forme pensionistiche diverse da quelle dell'assicurazione generale obbligatoria, del personale degli enti che svolgono le loro attività nelle materie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 (n. 22).
  - Schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (n. 24).
  - Schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (n. 25).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente documento:
- Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di riordino della disciplina della gestione «Mutualità pensioni» di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389 (n. 21).

*In sede referente*

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273).

- SALVATO e MANZI. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (487).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DE LUCA Michele ed altri. - Legge-quadro sulla delega alle regioni ed alle province autonome di funzioni amministrative in materia di lavoro; disposizioni in tema di collocamento e norme sul riordinamento dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (82).

---

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

*Giovedì 25 luglio 1996, ore 16*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- NAPOLI Roberto ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (478).
- Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 1996, n. 375, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (974).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, dei seguenti documenti:

- MARTELLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture sanitarie (*Doc. XXII, n. 5*)
- DI ORIO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario (*Doc. XXII, n. 7*)



